

AUTO AUTO



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI **MACCHINE AGRICOLE**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

***Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa***

Mod. 40/557.3 - Ed. 01.01.2017







CONTRATTO  
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
**MACCHINE AGRICOLE**

*Fascicolo Informativo*







## MACCHINE AGRICOLE

### *Nota Informativa*

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP<sup>7</sup> ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

**Presso i punti vendita e nel sito Internet di Cattolica è possibile richiedere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione a qualsiasi tipo di veicolo, che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla Tariffa nonché in base alla formula contrattuale indicata dal richiedente tra le possibili offerte da Cattolica.**



## Glossario

### **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

### **ARAG**

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

### **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO**

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

### **AVENTE DIRITTO**

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

### **BANCA DATI**

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

### **CAPITALE ASSICURATO**

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

### **CARTA DI CREDITO**

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di Credito o da un Ente Finanziario quale strumento di pagamento che finanzia gli acquisti e consente al titolare di effettuare transazioni con addebito in un tempo successivo a saldo unico o rateizzato presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

### **CARTA DI DEBITO O PAGOBANCOMAT**

Carta plastificata, dotata di banda magnetica o chip, rilasciata da un Istituto di credito quale strumento di pagamento che non finanzia gli acquisti ma consente al titolare, previo deposito di fondi in via anticipata, di effettuare transazioni con addebito in tempo reale presso gli esercenti e professionisti in possesso di un apparecchio POS.

### **CARTA VERDE**

Il certificato internazionale di assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione e il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo <sup>2</sup> o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

**CATTOLICA**

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

**CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE**

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio unitamente al relativo contrassegno <sup>3</sup>.

**CIRCOLAZIONE**

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

**CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)**

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente <sup>5</sup>.

**CODICE DELLE ASSICURAZIONI**

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private e sue successive modificazioni ed integrazioni.

**CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

**CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

**CONSAP**

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuite per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia <sup>6</sup>.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

**CONTRASSEGNO**

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

**CONTROVERSIA CONTRATTUALE**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.



### CONVIVENTI

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata.

### DEGRADO D'USO

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori da sostituire sul veicolo danneggiato determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

### EUROP ASSISTANCE

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

### FORMA DI ASSICURAZIONE

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'articolo 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

### FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

### FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

### IMPRESA GESTIONARIA

L'impresa tenuta alla gestione del danno ai sensi delle norme e delle convenzioni che regolano il sistema di risarcimento diretto.

### IMPRESA DEBITRICE

L'impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dall'impresa gestoria.

### INCENDIO

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi.

### INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO

La somma dovuta da Cattolica o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

### INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

### INVALIDITÀ PERMANENTE

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

### ISVAP

Acronimo di istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle

assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

**IVASS**

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito dalla con , legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

**LIMITI DI GARANZIA**

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

**MACCHINA AGRICOLA**

La Macchina Agricola come definita all'art. 57 lettera a) del codice della strada.

**MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO**

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.

**MINIMO SCOPERTO**

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

**MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE**

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all' Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

**NUCLEO FAMILIARE**

Le persone inserite nel certificato anagrafico di stato di famiglia del soggetto interessato.

**POLIZZA**

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

**PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.

**PRODOTTI AGRICOLI**

Quanto direttamente prodotto dalla terra che non abbia subito alcun processo di trasformazione.

### PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

### RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

### RISARCIMENTO

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

### RIVALSA

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

### SCOPERTO

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'articolo 66 "DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO".

### SOMMA ASSICURATA

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

### VALORE COMMERCIALE

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.

### VALORE DI LISTINO

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA salvo nei casi in cui all'Assicurato sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

### VALORE INTERO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle stesse con la conseguenza che *se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'articolo 1907 del codice civile.*

### VEICOLO

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" se assicurati.

## A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

### Informazioni generali:

- Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
- Sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona
- Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112
- Sito internet: [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)
- Email: [cattolica@cattolicaassicurazioni.it](mailto:cattolica@cattolicaassicurazioni.it)
- pec: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it).
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.

### Informazioni sulla situazione patrimoniale

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.909 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.342 milioni di euro).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,7 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

*Si rinvia al sito internet di Cattolica [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.*

*Entrando nell'Area Clienti del sito internet di Cattolica è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte (condizioni contrattuali, scadenze, stato dei pagamenti, eccetera); sarà necessario registrarsi, seguendo le istruzioni ivi riportate, per ottenere le credenziali identificative personali.*

## IL PRODOTTO

Il prodotto "Auto a Tutto Campo - Macchine Agricole" offre la possibilità di assicurare, nei limiti e alle condizioni definite, diversi rischi legati al veicolo:

- la Responsabilità Civile da circolazione;
- i danni materiali e diretti derivanti al veicolo da incendio dello stesso con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio o azione del fulmine e quelli cagionati dai suddetti eventi indennizzabili a termini di contratto a cose di terzi (garanzia *Incendio*);
- i danni materiali e diretti al veicolo da furto e rapina, consumati o tentati, ovvero da scasso nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti nello stesso contenuti e non assicurati (garanzia *Furto*);
- diversi danni e spese conseguenti al verificarsi di sinistri Incendio o Furto indennizzabili a termini di contratto e ad altri eventi quali smarrimento o sottrazioni delle chiavi, dei documenti di circolazione o della targa del veicolo; rottura cristalli e apertura accidentale dell'airbag per difettoso funzionamento (Garanzie *Complementari*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria o uragani o anche di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (garanzia *Eventi Speciali*);
- i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di urto, ribaltamento, uscita di strada e collisione verificatisi durante la circolazione (garanzia *Kasko Completa*);
- i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo a causa di fenomeno elettrico o elettronico (garanzia *Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche*);
- i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico (garanzia *Guasti Meccanici*);
- i danni materiali e diretti subiti dagli pneumatici installati sul veicolo a seguito di urto o scoppio (garanzia

*Danneggiamento Pneumatici);*

- indisponibilità del veicolo, in caso di incendio o furto totale, mediante un indennizzo giornaliero (garanzia *Indennizzo per Indisponibilità del Veicolo*);
- i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada effettuato con la macchina agricola identificata in polizza in conseguenza di incendio, esplosione, azione del fulmine, alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine, ribaltamento, urto, uscita di strada o collisione (garanzia *Merci Trasportate*);
- le spese legali per vertenze connesse alla circolazione (garanzia *Tutela Legale*);
- le conseguenze degli infortuni occorsi al conducente (garanzie *Morte, Invalidità Permanente e Rimborso spese mediche*).

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto di alcune riserve e vincoli assuntivi delineati con chiarezza nelle Condizioni di assicurazione e richiamati altresì nelle parti della presente Nota Informativa dedicate alle singole coperture offerte.

È comunque possibile scegliere di acquistare soltanto le garanzie relative alla Responsabilità Civile o in alternativa soltanto le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

## Responsabilità Civile da Circolazione

### B - Informazioni sul Contratto

#### COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

##### FORMULA TARIFFARIA

La formula tariffaria proposta è di tipo Tariffa Fissa come previsto al paragrafo 16.1 "Tariffa macchine agricole" dell'articolo 16 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione.

##### OGGETTO DELLA GARANZIA

Le coperture assicurative offerte per la Responsabilità Civile da circolazione riguardano i rischi della Responsabilità Civile per i quali l'assicurazione è obbligatoria <sup>7</sup>.

Per la regolamentazione delle suddette coperture, si rinvia agli articoli 13 "GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE" e 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE" delle Condizioni di assicurazione.

##### Avvertenza

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte, che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Sono, inoltre, previste condizioni di sospensione della garanzia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, e, rispettivamente, ai seguenti articoli delle stesse: 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA", 6 "SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE", 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI", 13 "GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)", "14 "ESCLUSIONI E RIVALSA" e 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE".*

##### Avvertenza

*È prevista, in linea con le relative disposizioni di legge, la possibilità di rivalse da parte di Cattolica ovvero dell'esercizio di azioni per il recupero delle somme che la stessa abbia dovuto corrispondere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento.*

*Per presupposti ed effetti per il Contraente si rinvia ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO", 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE" e 14 "ESCLUSIONI E RIVALSA". Per i casi di possibile pattuizione di rinuncia alla rivalsa da parte di Cattolica, si rinvia all'articolo 17 - "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE", paragrafi 17.1 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti" e 17.2 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone".*

##### Avvertenza

*In polizza sono indicati i massimali che rappresentano i limiti entro i quali è prestata la garanzia assicurativa per danni a persone e per danni a cose in relazione a ciascun sinistro. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all'articolo 13 "GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE" delle Condizioni di assicurazione.*

##### ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE

*Massimali pattuiti in polizza per sinistro: per danni a persone Euro 5.000.000 per danni a cose Euro 2.500.000*

- *Ammontare dei danni a persone Euro 2.000.000*
- *Ammontare dei danni a cose Euro 40.000*

*Danno risarcibile: Euro 2.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose*

- *Ammontare dei danni a persone Euro 6.000.000*
- *Ammontare dei danni a cose Euro 40.000*

*Danno risarcibile: Euro 5.000.000 per danni a persone più Euro 40.000 per danni a cose.*

Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

### ESTENSIONI DELLA COPERTURA

Sono previste estensioni di garanzia sempre operanti, per le quali si rinvia all'articolo 13 "GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE" paragrafo 13.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)" delle Condizioni di assicurazione.

Per ulteriori estensioni acquistabili facoltativamente si rinvia all'articolo 17 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE", paragrafi 17.1 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti", 17.2 "Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone", 17.3 "Trattori agricoli adibiti a sgombraneve" e 17.4 "Circolazione in aree aeroportuali".

### SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Per l'indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia all'articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI".

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

#### **Avvertenza**

*Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese in sede di conclusione del contratto relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di variazioni di tali circostanze che comportano aggravamento del rischio, potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa.*

*Per le conseguenze relative alle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto nonché della mancata comunicazione del mutamento di circostanze che incidono sulla valutazione del rischio, si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articoli 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO" e 10 "ALTRE ASSICURAZIONI".*

### PREMI

#### **PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO**

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di 1 anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale. È altresì ammessa la stipula di polizze temporanee, ovvero con durata inferiore all'anno, ove sia presente la sola garanzia Responsabilità Civile e, comunque, per una durata massima di 180 giorni. La durata minima della copertura - ai sensi dell'articolo 237 del codice della strada - non può essere inferiore a 60 giorni.

Il premio per le coperture di durata pari a 1 anno o infrannuali deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale mentre il premio relativo al successivo anno deve essere corrisposto alla relativa scadenza in base al frazionamento prescelto.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica,

espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante *entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;*
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

### **Avvertenza**

*Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.*

### **PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE**

Il premio viene determinato in base ai parametri personalizzati previsti in tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Cattolica all'Intermediario.

### **FRAZIONAMENTO**

Il premio imponibile annuo superiore ad Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali; in tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

### **Avvertenza**

*Qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione dettate dall'articolo 5 "CESSAZIONE DEL RISCHIO".*

*Cattolica procede analogamente alla restituzione del premio in caso di risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà. Si rinvia alla lettera C) "Risoluzione del contratto" dell'articolo 4 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO" delle Condizioni di assicurazione.*

### **INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO**

Cattolica si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, una comunicazione scritta riportante l'informativa prevista dalle disposizioni vigenti.

L'Impresa, inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l'attestazione sullo stato del rischio, mettendolo a disposizione nell'Area Clienti riservata del sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) Cattolica comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.

### **ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO – CLASSE DI MERITO**

L'attestazione sullo stato del rischio viene trasmessa da Cattolica in via telematica alla banca dati prevista dal Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.



Cattolica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, mette a disposizione del Contraente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica come specificato negli articoli 15, 43, 57 e 81 delle Condizioni di assicurazione.

Nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione e di mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichiarazione del Contraente, l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Per la disciplina dei meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale ("CU"), compresi i casi di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo della medesima tipologia da parte di persona fisica già titolare di polizza assicurativa o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, si rinvia agli articoli 16, 44, 82 "FORMA TARIFFARIA" delle Condizioni di assicurazione nonché a quanto previsto nell'Allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 come successivamente modificato e integrato.

### **Avvertenza**

*La classe di merito di conversione universale ("CU") riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.*

### **RECESSO**

Non ricorre l'ipotesi di esercizio di una facoltà di recesso in relazione a variazioni tariffarie: il contratto è stipulato senza tacito rinnovo e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto con per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

### **PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di Cattolica il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

### **REGIME FISCALE**

Il premio imponibile è soggetto - oltre che ad un contributo al **Servizio Sanitario Nazionale** (al momento della redazione del presente documento pari al **10,50%** dello stesso) - all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 e successive modificazioni e integrazioni, **l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sul premio imponibile per le garanzie di Responsabilità Civile da circolazione** - al momento della redazione del presente documento fissata dalla legge nella misura del **12,50%**<sup>9</sup> per tutto il territorio nazionale - è soggetta a **modifica, in aumento o in diminuzione**, nella misura massima del **3,5%**, da parte di ciascuna Provincia, con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la delibera di variazione è pubblicata sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze <http://www.finanze.gov.it>. All'indirizzo [http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Fiscalita\\_locale/Addprovrca.htm](http://www.finanze.gov.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/Addprovrca.htm) è riportato l'elenco aggiornato delle Province che hanno deliberato una variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, con l'indicazione delle date di pubblicazione delle relative delibere, di misura e segno della variazione e dell'aliquota risultante.

La Provincia di riferimento per determinare l'aliquota d'imposta applicabile è quella dove ha sede il pubblico registro automobilistico in cui è iscritto il veicolo.

### **Avvertenza**

*Ai sensi di legge, per la determinazione dell'imposta applicabile, fa fede la data dell'incasso del premio, con la conseguenza che:*

- potrebbe determinarsi un disallineamento tra il premio indicato nel preventivo e il premio richiesto da Cattolica al momento della stipula del contratto;
- in caso di frazionamento del premio, sull'importo imponibile dovuto per le diverse rate di premio, potrebbe essere applicata una diversa aliquota d'imposta.

**Restano ferme le più ampie autonomie derivanti da norme approvate con legge costituzionale.**

Per le Province di Trento e Bolzano, cui si applica l'articolo 73 del DPR n. 670 del 31 agosto 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), le leggi provinciali, con le quali possono essere deliberate modifiche dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino Alto Adige.

Giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 23 maggio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 29 maggio 2013, la suddetta facoltà di modifica dell'aliquota d'imposta base fissata con legge statale al 12,50% non riguarda le Province siciliane in quanto alla Regione siciliana si applicano l'articolo 36 del regio decreto legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, convertito con legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948 (Statuto speciale della Regione siciliana) e l'articolo del DPR. n. 1074 del 26 luglio 1965 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

### C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

#### PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La procedura di risarcimento diretto non è applicabile alle macchine agricole, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 ter della Legge n° 222 del 29 novembre 2007. Per informazioni sulle procedure procedure liquidative, si richiamano gli articoli 144 e seguenti del codice delle assicurazioni.

##### **Avvertenza**

La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'articolo 37 "MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI".

L'elenco delle strutture competenti alla liquidazione dei sinistri è pubblicato sul sito Internet di Cattolica.

#### INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE O CON VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO

Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all'estero da veicoli immatricolati all'estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003 ed agli articoli 151-155 del codice delle assicurazioni.

In caso di **incidente avvenuto in Italia**, per richiedere il risarcimento dei danni, deve essere inviata lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'**Ufficio Centrale Italiano - UCI**, Corso Sempione 39 20135 - MILANO, indicando nazionalità, targa, tipo, marca e modello del veicolo estero; cognome, nome e indirizzo del proprietario e/o del conducente dello stesso; Compagnia di Assicurazione che garantisce la RC auto del veicolo; gli estremi dell'Autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente e descrizione dell'incidente. Alla suddetta raccomandata deve essere allegata la carta verde del veicolo estero e, ove effettuata constatazione amichevole di incidente, copia del relativo modulo debitamente sottoscritto.

In caso di **incidente avvenuto all'estero** nel territorio di uno dei Paesi del sistema Carta Verde, per individuare l'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro e il mandatario della stessa in Italia per la liquidazione dei sinistri cui indirizzare la richiesta di risarcimento, occorre rivolgersi al Centro di Informazione costituito presso CONSAP (sede: Via Yser, 14 - 00198 Roma; fax: 06.85796270; e-mail: richieste.centro@consap.it).

Nel caso l'impresa assicuratrice del veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello *Spazio Economico Europeo* non abbia nominato il mandatario per la liquidazione dei sinistri, come in caso di mancato motivato riscontro da parte della stessa o del suo mandatario entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato potrà rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), che resta **CONSAP** quale gestore del **Fondo di Garanzia per le vittime della strada**, che valuterà l'esistenza dei presupposti per il suo intervento sulla base della legge straniera applicabile (fax: 06.85796334, e-mail: organismo@consap.it).

**CONSAP S.p.A.** è del pari competente in caso di danni subiti in uno dei Paesi dello *Spazio Economico Europeo* a causa di veicolo o natante non identificato o di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'assicuratore: in tali casi, la richiesta di risarcimento dovrà essere indirizzata direttamente all'Impresa designata con provvedimento dell'ISVAP (in futuro dell'IVASS) quale competente in via esclusiva a trattare e liquidare i danni per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ed a CONSAP S.p.A. stessa quale suo gestore.

Il provvedimento vigente che individua, in base al luogo di accadimento del sinistro, le imprese designate è consultabile sul sito di CONSAP [www.consap.it](http://www.consap.it).

#### FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L'IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO

Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio o di usufruire delle riduzioni di premio versando a Cattolica una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni di essi, così come previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Il suddetto rimborso deve essere effettuato all'atto del rinnovo del contratto e comunque entro 6 mesi dalla scadenza

del periodo di osservazione nel corso del quale siano stati pagati i sinistri.  
I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell'attestazione sullo stato del rischio.

### ACCESSO AGLI ATTI DELL'IMPRESA

Contraenti, Assicurati e danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione, e liquidazione dei danni che li riguardano.

Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall'articolo 1 "Ambito di applicazione", del decreto ministeriale n. 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:

- dal momento in cui il danneggiato riceve la comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
- in difetto di comunicazione di un'offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
  - a) se si tratta di danno a cose, 60 o 30 giorni a seconda che il modulo di denuncia del sinistro sia o meno è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
  - b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni.
- decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.

In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, Cattolica, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso, i termini per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei documenti integrativi richiesti da parte di Cattolica.

La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire a Cattolica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato.

Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell'atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l'oggetto, nonché il riferimento all'interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.

Entro 15 giorni dalla data di ricezione, Cattolica comunica per iscritto al richiedente l'atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell'accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta.

Ove sia comunicato il rifiuto o una limitazione all'accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l'interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.

### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

#### **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;

- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, [www.ivass.it](http://www.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT - Furto, Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

## Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da Circolazione

### B - Informazioni sul Contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta.

Cattolica riconosce, tuttavia, efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, salvo il caso di stipula di nuovo contratto con altro Assicuratore con decorrenza anteriore alla scadenza del suddetto termine.

Per gli aspetti di dettaglio relativi a cessazione della garanzia e stipulazione di un nuovo contratto, si rinvia all' articolo 3 "DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO" delle Condizioni di assicurazione.

### COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

Il Contraente potrà scegliere le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile da acquistare tra quelle previste nelle varie Sezioni del prodotto nel rispetto dei vincoli assuntivi di seguito precisati:

- la Sezione "Tutela su Misura", può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di "Responsabilità Civile";
- la Sezione "Tutela Light" può essere acquistata anche indipendentemente dalla sezione di "Responsabilità Civile" ma, in questo caso, presuppone la Sezione "Tutela su Misura";
- le garanzie della Sezione "Tutela a Bordo" sono sempre accessorie alla Sezione "Responsabilità Civile" o alla Sezione "Tutela su Misura";
- nell'ambito della Sezione "Tutela su Misura", l'acquisto della garanzia *Incendio* costituisce il presupposto per poter acquistare le garanzie *Furto*, *Garanzie Complementari*, *Eventi Speciali* e *Kasko Completa*;
- le *Garanzie Complementari* della Sezione "Tutela su Misura", se acquistate in abbinamento alla sola sezione "Responsabilità Civile", necessitano della garanzia Incendio.

Le coperture offerte, già sinteticamente illustrate nella parte della presente Nota Informativa dedicato alle caratteristiche del prodotto che segue il capitolo "INFORMAZIONI SULL'IMPRESA", sono di seguito riepilogate con l'indicazione dei contenuti delle singole garanzie acquistabili con ciascuna Sezione.

### GARANZIE INCENDIO, FURTO, RAPINA, URTO, RIBALTAMENTO, USCITA DI STRADA, COLLISIONE, EVENTI SOCIO POLITICI E CRISTALLI

I danni conseguenti a incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio, azione del fulmine, furto e rapina (consumati o tentati), urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione dell'autoveicolo, eventi socio politici e naturali e rottura cristalli, possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione "Tutela su Misura".

#### SEZIONE TUTELA SU MISURA

Le coperture offerte con la Sezione "Tutela su Misura" riguardano, in particolare:

- 1) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio e azione del fulmine nonché, in parte, degli eventuali danni conseguenti a cose di terzi. Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 20 "GARANZIA INCENDIO" e al paragrafo 20.1 "Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)" dello stesso articolo delle Condizioni di assicurazione;
- 2) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto o rapina, consumati o tentati (si rinvia all'articolo 21 "GARANZIA FURTO" delle Condizioni di assicurazione);
- 3) in caso di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto, il rimborso delle spese e l'indennizzo dei danni conseguenti precisati nelle Condizioni di assicurazione, all'articolo 22 "GARANZIE COMPLEMENTARI"

- comprese le spese sostenute per riparare o sostituire i cristalli del veicolo, cui si rinvia per la relativa regolamentazione;
- 4) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione (si rinvia all'articolo 23 "GARANZIA KASKO COMPLETA" delle Condizioni di assicurazione);
  - 5) l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani (si rinvia all'articolo 24 "GARANZIA EVENTI SPECIALI" delle Condizioni di assicurazione).

La garanzia *Furto* è, inoltre, ampliabile con l'acquisto delle condizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 26.1 "Apparecchi audiofonovisivi" e 26.2 "Danni successivi al Furto e danni da scasso" dell'articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO".

Le garanzie *Incendio, Furto, Kasko Completa ed Eventi Speciali* sono integrabili acquistando la condizione aggiuntiva prevista al paragrafo 27.1 "Sempre nuova macchine agricole" dell'articolo 27 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI".

### **GARANZIE GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, GUASTI MECCANICI, DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI, INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO, MERCI TRASPORTATE**

I danni materiali e diretti subiti dagli impianti, dagli apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, dai componenti meccanici, dagli pneumatici, dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada possono essere assicurati con le garanzie di cui alla Sezione "Tutela Light".

#### **SEZIONE TUTELA LIGHT**

Le coperture offerte riguardano:

- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo (si rinvia all'articolo 28 "GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico (si rinvia all'articolo 29 "GUASTI MECCANICI" delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dagli pneumatici installati sul veicolo a seguito di urto o scoppio (si rinvia all'articolo 30 "DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI" delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo giornaliero per indisponibilità del veicolo, in caso di incendio o furto totale (si rinvia all'articolo 31 "INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO" delle Condizioni di assicurazione);
- l'indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli durante il trasporto su strada effettuato con la macchina agricola identificata in polizza in conseguenza di incendio, esplosione, azione del fulmine, alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine, ribaltamento, urto, uscita di strada o collisione (si rinvia all'articolo 32 "MERCİ TRASPORTATE" delle Condizioni di assicurazione).

### **GARANZIE ASSISTENZA, TUTELA LEGALE E INFORTUNI**

#### **SEZIONE TUTELA A BORDO**

La sezione comprende due pacchetti di garanzie acquistabili autonomamente l'uno dall'altro:

- pacchetto "Tutela Legale"
- pacchetto "Infortunati del conducente" (forma *Top* o forma *Classic*)

#### **Garanzie Tutela Legale**

Il pacchetto di coperture offerto riguarda le spese legali sostenute per i casi di vertenze legali legate alla circolazione

del veicolo indicato in polizza. Per la regolamentazione si rinvia agli articoli 34 "GARANZIE TUTELA LEGALE" e 65 "DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO" delle Condizioni di assicurazione.

#### **Garanzie pacchetti *Infortuni del Conducente***

L'assicurazione concerne, in primo luogo, gli infortuni subiti dal conducente alla guida del veicolo indicato in polizza o durante le operazioni rese necessarie, in caso di fermata del veicolo, per la ripresa della marcia. Le garanzie offerte con la forma *Classic* riguardano *Invalidità Permanente e Morte*; con la forma *Top* è prestata altresì la garanzia Rimborso spese mediche. Per la regolamentazione si rinvia all'articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione fino al paragrafo 35.5 "*Estensioni di garanzia sempre operanti*".

#### **Avvertenza**

*Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte nonché condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo o a mancata erogazione delle prestazioni.*

*Per gli aspetti di dettaglio relativi a limitazioni ed esclusioni si rinvia, oltre che alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, alle disposizioni contenute nelle stesse di seguito indicate.*

**Tutte le garanzie:** articolo 11 "ESTENSIONE TERRITORIALE"

#### **Garanzie Sezione Tutela su Misura**

articoli da 20 a 24, che disciplinano le singole garanzie, articolo 25 "ESCLUSIONI"; articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 27 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI", articolo 41 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio, articolo 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI";

#### **Garanzie Sezione Tutela Light**

articoli da 28 a 32, relativi alle singole garanzie; articolo 33 "ESCLUSIONI", articolo 51 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" nonché, per la garanzia Ricorso Terzi accessoria alla garanzia Incendio Light, articolo 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE" e articolo 12 "SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI";

#### **Garanzie Sezione Tutela a Bordo**

- articolo 34 "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi da 34.1 a 34.3 e articolo 36 "ESCLUSIONI", paragrafo 36.1 "Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale";
- articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", fino al paragrafo 35.5 e 36 "ESCLUSIONI", paragrafo 36.2 "Esclusioni specifiche per la garanzia Infortuni del conducente – Garanzie Infortuni" e articolo 71 "CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO", per le garanzie Infortuni.

*Per i casi di sospensione dell'assicurazione si rinvia, per tutte le garanzie, all'articolo 2 "PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA".*

#### **Avvertenza**

*Le garanzie offerte vengono erogate nei limiti dei massimali, capitali o somme assicurate e limiti di indennizzo tutti pattuiti in polizza ovvero indicati nelle Condizioni di assicurazione e con gli scoperti e le franchigie indicate nelle stesse e pattuite in polizza.*

*Per le garanzie concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato (Incendio, Furto, Kasko completa, Eventi Speciali) Cattolica determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro con il limite della somma assicurata contrattualmente definita, salva, per le garanzie Rottura dei*



*Cristalli della Sezione Tutela Su Misura, Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Guasti Meccanici e Danneggiamento Pneumatici l'esclusione dell'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione; tali garanzie sono, infatti, offerte nella forma Primo Rischio Assoluto, ferma l'applicazione del degrado d'uso.*

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia:

- alle Definizioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, richiamando, in particolare l'attenzione sulle voci "annualità assicurativa", "degrado d'uso", "forma di assicurazione", "franchigia", "indennizzo, indennità, risarcimento", "limiti di garanzia", "massimale/somma assicurata/ capitale assicurato", "minimo scoperto", "primo rischio assoluto", "risarcimento", "scoperto" "valore commerciale", "valore di listino", e "valore intero"
- agli articoli delle Condizioni di assicurazione di seguito indicati.

### **Garanzie Sezione Tutela su Misura**

: articolo 18 "VALORE ASSICURATO", articoli da 20 a 24, che disciplinano le singole garanzie, articolo 26 "CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO", articolo 27 "CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA ED EVENTI SPECIALI", articolo 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE", articolo 41 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO", articolo 42 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e articolo 45 "FRANCHIGIA O SCOPERTO";

### **Garanzie Sezione Tutela Light**

: articoli da 28 a 32, relativi alle singole garanzie; articolo 38 "GESTIONE DELLE VERTENZE", articolo 51 "DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO" e articolo 54 "FRANCHIGIA O SCOPERTO";

### **Garanzie Sezione Tutela a Bordo**

articolo 34, "GARANZIE TUTELA LEGALE", paragrafi 34.1 e 34.3 per la garanzia Tutela Legale;  
articolo 35, "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE", Tabella e paragrafi 35.1 e 35.5. e articolo 72 "ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE" per la garanzia Infortuni.

### **ESEMPI NUMERICI DI MASSIMALE**

Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura - Massimale Euro 150.000

- A) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 100.000.  
Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 100.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.
- B) Ammontare del danno a cose di terzi indennizzabile a termini di contratto: Euro 200.000  
Danno a terzi che Cattolica è tenuta a risarcire: Euro 150.000, salvi franchigie o scoperti a carico del Contraente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza.

### **ESEMPI NUMERICI DI SOMMA ASSICURATA/CAPITALE ASSICURATO**

Garanzia Furto Sezione Tutela su misura - Somma assicurata, indicata in buona fede dal Contraente, Euro 30.000.

### **IPOTESI DI SOVRASSICURAZIONE**

Valore commerciale del veicolo assicurato: Euro 20.000

L'indennizzo dovuto da Cattolica a seguito di furto totale indennizzabile a termini di contratto è pari ad Euro 20.000, (salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di assicurazione o pattuiti in polizza).

Nel caso la somma assicurata ecceda il valore del veicolo assicurato, infatti, in mancanza di dolo da parte del Contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale del veicolo ai sensi dell'articolo 1909 - Assicurazione per somma eccedente il valore della cosa, del codice civile.

**IPOTESI DI SOTTOASSICURAZIONE \***

Valore commerciale del veicolo assicurato Euro 35.000

**FURTO TOTALE**

Danno occorso per furto totale: Euro 35.000

Indennizzo dovuto da Cattolica: Euro 30.000 (valore commerciale del veicolo), salva l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

**FURTO PARZIALE**

Danno occorso per furto parziale: Euro 3.500

Essendo il valore commerciale del veicolo (Euro 35.000) al momento del sinistro superiore alla somma assicurata (Euro 30.000), Cattolica, ai sensi dell'articolo 42 "ASSICURAZIONE PARZIALE" delle Condizioni di assicurazione, risponde del danno in proporzione al rapporto tra i due valori.

Pertanto, l'indennizzo dovuto da Cattolica sarà pari a Euro 3.000:

$$\text{ovvero } \frac{3.500 \text{ (danno occorso)} \times 30.000 \text{ (somma assicurata)}}{35.000 \text{ (valore commerciale del veicolo)}}$$

salva comunque l'applicazione di franchigie o scoperti eventualmente pattuiti in polizza.

**ESEMPI NUMERICI DI SCOPERTO**

Garanzia Furto - Valore commerciale del veicolo Euro 30.000 - Scoperto pattuito in polizza 10% del danno con un minimo del 2% del valore commerciale del veicolo

- A) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 10.000.  
Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 9.000 (scoperto applicato Euro 1.000, pari al 10% del danno)
- B) Ammontare del danno a seguito di furto parziale indennizzabile a termini di contratto: Euro 5.000.  
Indennizzo dovuto da Cattolica nei limiti della somma assicurata: Euro 4.400 (scoperto applicato Euro 600, pari al 2% del valore commerciale del veicolo).

**ESEMPI NUMERICI DI FRANCHIGIA:**

Garanzia Ricorso terzi accessoria alla garanzia Incendio della Sezione Tutela su Misura - Somma assicurata Euro 1.000 - franchigia pattuita in polizza Euro 250.

Valore commerciale del veicolo Euro 10.000

- A) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 200  
Danno indennizzabile Euro 0.
- B) Ammontare del danno al veicolo assicurato a seguito di grandine indennizzabile a termini di contratto: Euro 800  
Danno indennizzabile nei limiti del massimale di polizza Euro 550.

**\* ASSICURAZIONE PARZIALE**

*Si evidenzia che, in assenza di deroga all'articolo 1907 - Assicurazione parziale del codice civile, per le garanzie della Sezione "Tutela su Misura" concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato, tutte prestate nella forma Valore Intero, il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora il valore assicurato dichiarato dal Contraente risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno al veicolo in proporzione al rapporto tra i due suddetti valori. Si rinvia agli articoli 42 "ASSICURAZIONE PARZIALE" e 18 "VALORE ASSICURATO" delle Condizioni di assicurazione.*

### **Avvertenza**

Per le coperture di cui al pacchetto Infortuni del Conducente, forma Top e Classic, è previsto un limite massimo di età assicurabile, per il quale si rinvia al primo comma dell'articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" delle Condizioni di assicurazione; l'assicurazione viene, infatti, prestata esclusivamente con riferimento al conducente del veicolo assicurato che non abbia compiuto i 75 anni di età.

## **DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ**

### **Avvertenza**

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese dal contraente e/o dell'assicurato (o genitore, tutore e curatore dello stesso) in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.

Per le conseguenze si rinvia alle condizioni di assicurazione, articolo 1 "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO"; paragrafo 21.1 "Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza" dell'art 21 "GARANZIA FURTO"; paragrafo 35.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" e articolo 36 "ESCLUSIONI", paragrafi 36.1 "Esclusioni specifiche della Garanzia Tutela Legale" e 36.2 "Esclusioni specifiche per gli Infortuni del conducente - Garanzie Infortuni".

## **AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO E VARIAZIONI DELLA PROFESSIONE**

### **Avvertenza**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dalle Condizioni di assicurazione. Sul punto si rinvia a quanto previsto dagli articoli 1892 e seguenti del codice civile e agli articoli delle Condizioni di assicurazione richiamati nel precedente paragrafo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ della presente Nota Informativa.

## **ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEL RISCHIO**

L'insorgere di uno stato di tossicodipendenza o di alcolismo del conducente esclusivo del veicolo costituisce un aggravamento del rischio Infortuni tale da escludere in ogni caso il permanere del consenso di Cattolica all'assicurazione a prescindere dallo stato di salute dell'Assicurato.

Il cambiamento della zona di residenza dell'Assicurato può incidere in misura talora anche notevole sulla valutazione relativa ai rischi Furto, Kasko Completa ed Eventi speciali.

### **Avvertenza**

Alcune malattie e affezioni costituiscono cause di inassicurabilità del conducente del veicolo per le garanzie di cui ai pacchetti Infortuni del Conducente della Sezione Tutela a Bordo. Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo 35.1 "Persone non assicurabili" dell'articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" e all'articolo 36 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di assicurazione.

## **PREMI**

### **PERIODICITÀ E MEZZI DI PAGAMENTO**

La durata del contratto prevista è di 1 anno. È ammessa la stipula di polizze con durata di 1 anno più un'eventuale porzione di anno, che deve sempre costituire il periodo assicurativo iniziale.

Il premio per le coperture di durata pari a 1 anno deve essere pagato alla consegna della polizza; nel caso l'annualità assicurativa comprenda una porzione di anno più 1 anno intero, fermo comunque l'obbligo del pagamento per l'intera annualità assicurativa, alla consegna della polizza deve essere pagato il rateo relativo al periodo assicurativo iniziale infrannuale, mentre il premio relativo al successivo anno deve essere corrisposto alla relativa scadenza in base al frazionamento prescelto.

Il premio può essere corrisposto all'Intermediario che gestisce il contratto o ad altro Intermediario di Cattolica,

espressamente in tale qualità, con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante *entro i limiti generali posti dalla legge e nei limiti specificamente prescritti dall'ISVAP/IVASS;*
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a Cattolica o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- carta di debito (cd PagoBANCOMAT)/carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico, in base alla normativa vigente;
- bonifico su c/c bancario o postale.

#### **Avvertenza**

*Se il Contraente è un'Amministrazione, un Organismo o un Ente i cui affidamenti di servizi sono soggetti alla normativa del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CEE, e successive modificazioni ed integrazioni), i premi relativi dovranno essere corrisposti esclusivamente mediante bonifico bancario con le modalità previste, per la tracciabilità dei relativi flussi, dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*Ove l'assicurazione sia, invece, stipulata da un soggetto privato che non agisca quale soggetto aggiudicatore ma necessiti di una copertura assicurativa comunque inerente all'esecuzione di una commessa pubblica, resta, invece, semplicemente escluso, anche a prescindere dall'importo del premio dovuto, l'impiego di mezzi di pagamento non documentabili quale il denaro contante; in tali casistiche, infatti, vanno osservati gli obblighi di tracciabilità cosiddetta "attenuata" di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 136/2010 sopra richiamata, cui si rinvia.*

#### **FRAZIONAMENTO**

Il premio imponibile annuo superiore a Euro 150 può essere frazionato in rate semestrali; in tal caso l'onere aggiuntivo è pari al 3% del premio imponibile.

#### **Avvertenza**

*Cattolica o l'Intermediario possono applicare sconti sui premi relativi alle diverse garanzie prestabili con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.*

#### **Avvertenza**

*In presenza dei mezzi di protezione di cui al paragrafo 21.1 - Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza, delle Condizioni di assicurazione, cui si rinvia, al premio dovuto per la garanzia Furto verranno applicati gli sconti indicati in Tariffa con riferimento alle rispettive casistiche.*

#### **ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE**

Premio, massimali e somme assicurate non sono soggetti ad adeguamento alla scadenza dell' annualità assicurativa.

#### **Avvertenza**

*Con riferimento alle garanzie della Sezione "Tutela su Misura" Incendio, Furto, Kasko Completa e Eventi Speciali, Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 3 - Durata del contratto - proposta di rinnovo, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.*

#### **RIVALSE**

##### **Avvertenza**

*Ai sensi dell'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non*

*ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. Cattolica rinuncia all'esercizio del diritto di surrogazione nei casi precisati negli articoli 48 "RINUNCIA ALLA RIVALSA" e 74 "RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA" delle Condizioni di assicurazione.*

### DIRITTO DI RECESSO

#### **Avvertenza**

*Non è prevista alcuna facoltà di recesso delle Parti.*

*Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo per una durata comunque inferiore al biennio e cessa di avere effetto alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, fatto salvo il caso in cui, entro il predetto termine, venga stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.*

### PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro a Cattolica entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici il termine è ridotto a 24 ore.

### LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

### REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge n. 1216 del 29 ottobre 1961 e successive modificazioni e integrazioni, nella misura - comprensiva, ove prevista, dell'addizionale antiracket-antiusura dell'1% di cui alla legge n. 44 del 23 febbraio 1999 e relativo regolamento attuativo (DM n.239 del 2 luglio 2002) e successive rispettive modificazioni e integrazioni - di seguito indicata.

- Garanzie *Incendio, Furto, Garanzie Complementari, Kasko Completa, Eventi Speciali e Tutela Legale*: 13,5%
- Garanzie *Assistenza*: 10%.
- Garanzie *Infortuni*: 2,5%

## C - Informazioni sulle Procedure liquidative e sui Reclami

### SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

#### Avvertenza

Per le garanzie Infortuni prestate con il pacchetto Infortuni del Conducente nelle due forme Top e Classic di cui alla Sezione Tutela a Bordo, il momento di insorgenza del sinistro coincide con il verificarsi dell'infortunio.

Sono previsti termini e modalità per la denuncia del sinistro.

In caso di arbitrato monocratico richiesto dall'Assicurato con riferimento alle garanzie di Tutela Legale, ove l'esito sia totalmente o parzialmente sfavorevole per l'Assicurato, le relative spese vengono ripartite al 50% fra le Parti. In caso di ricorso consensuale a un collegio arbitrale, il Contraente è tenuto a sostenere le proprie spese e a remunerare l'arbitro da lui designato, contribuendo altresì per metà alle spese e competenze per l'eventuale terzo arbitro.

La visita medica può sempre essere richiesta.

Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di seguito indicate.

- Garanzie Sezione "Tutela su Misura": articoli da 39 a 48.
- Garanzie Sezione "Tutela Light": articoli da 49 a 64.
- Garanzie Sezione "Tutela a Bordo":
  - garanzie Tutela Legale: articoli 34 "GARANZIE TUTELA LEGALE" e da 65 a 69;
  - garanzie Infortuni: paragrafi dell'articolo 35 "GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE" dedicati alle garanzie Infortuni e articoli da 70 a 74.

#### Avvertenza

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9 – 37135 Verona.

La gestione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza è affidata ad Europ Assistance Italia S.p.A, sede legale in Milano, Piazza Trento 8.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione, articolo 34 "GARANZIE TUTELA LEGALE".

### RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

#### SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA

Servizio Reclami di Gruppo

Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)

Fax: 045/8372354

Email: [reclami@cattolicaassicurazioni.it](mailto:reclami@cattolicaassicurazioni.it)

Indicando i seguenti dati:

- nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.

L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - Telefono 06.421331 - fax 06.42133745 o 06.42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, [www.ivass.it](http://www.ivass.it), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda che, il reclamante in alternativa alle sopra illustrate modalità, potrà attivare:

- la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri r.c. auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000 Euro;
- la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti);
- la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni (CVT – Furto , Incendio, Kasko e garanzie accessorie) diversi dalla RCA.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

### ARBITRATO

Con riferimento all'assicurazione di Tutela Legale, in caso di disaccordo in merito all'interpretazione del contratto o alla gestione dei sinistri, l'Assicurato ha diritto a richiedere la procedura arbitrale; in tal caso, la decisione è rimessa a un arbitro, che decide secondo equità (lettera E) "Disaccordo tra Assicurato e Società" dell' articolo 64 "GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE" delle Condizioni di assicurazione).

È, inoltre, prevista la facoltà delle Parti di conferire a un collegio arbitrale mandato a decidere:

- in caso di controversia in merito alla liquidazione dei danni relativamente alle garanzie delle Sezioni "Tutela su Misura" e "Tutela Light" (articoli 47 e 56 "LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE");
- in caso di controversie sul diritto all'indennizzo e di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità relative ai sinistri Infortuni (articolo 69 "ARBITRATO IRRITUALE" delle Condizioni di assicurazione).

### Avvertenza

*In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità giudiziaria.*

Per le controversie relative alla garanzia Infortuni, il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la sede dell'Istituto di

Medicina Legale più vicina all'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 01/01/2017.

**Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

Il legale rappresentante

*Dott. Giovan Battista Mazzucchelli*

Handwritten signature of G. B. Mazzucchelli in black ink.





**MACCHINE AGRICOLE**

## *Condizioni di assicurazione*





*Indice*

**DEFINIZIONI GENERALI** ..... pag. 7

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

**ART. 1** DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO  
 VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO ..... pag. 14

**ART. 2** PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA ..... pag. 14

**ART. 3** DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO ..... pag. 14

**ART. 4** TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO ..... pag. 14

**ART. 5** CESSAZIONE DEL RISCHIO ..... pag. 16

**ART. 6** SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ..... pag. 16

**ART. 7** DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO ..... pag. 17

**ART. 8** ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE ..... pag. 17

**ART. 9** RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ..... pag. 17

**ART. 10** ALTRE ASSICURAZIONI ..... pag. 17

**GARANZIE PRESTATE**

**NORME COMUNI** ..... pag. 18

**ART. 11** ESTENSIONE TERRITORIALE ..... pag. 18

**ART. 12** SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI (VALIDO PER LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE  
 E PER L'ESTENSIONE RICORSO TERZI DELLE GARANZIE INCENDIO E INCENDIO LIGHT) ..... pag. 18

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

**ART. 13** GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE ..... pag. 21

13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ..... pag. 21

**ART. 14** ESCLUSIONI E RIVALSA ..... pag. 21

**ART. 15** ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO ..... pag. 22

**ART. 16** FORMA TARIFFARIA ..... pag. 22

16.1 Tariffa Macchine Agricole ..... pag. 22

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**ART. 17** CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE ..... pag. 24

17.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ... pag. 24

17.2 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone ..... pag. 24

17.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve ..... pag. 24

17.4 Circolazione in aree aeroportuali ..... pag. 24

**SEZIONE TUTELA SU MISURA**

**ART. 18** VALORE ASSICURATO ..... pag. 27

**ART. 19** ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO ..... pag. 27

**ART. 20** GARANZIA INCENDIO ..... pag. 27

20.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche) ..... pag. 28

**ART. 21** GARANZIA FURTO ..... pag. 28

21.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza ..... pag. 28

21.2	Recupero del veicolo	pag.	28
<b>ART. 22</b>	<b>GARANZIE COMPLEMENTARI</b>	pag.	29
22.1	Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione	pag.	29
22.2	Recupero e custodia	pag.	29
22.3	Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe	pag.	29
22.4	Rottura dei cristalli	pag.	29
22.5	Ripristino air-bag	pag.	29
<b>ART. 23</b>	<b>GARANZIA KASKO COMPLETA</b>	pag.	29
<b>ART. 24</b>	<b>GARANZIA EVENTI SPECIALI</b>	pag.	30
<b>ART. 25</b>	<b>ESCLUSIONI</b>	pag.	30
25.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio	pag.	30
25.2	Esclusioni specifiche per la garanzia Furto	pag.	30
25.3	Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei Cristalli	pag.	30
25.4	Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa	pag.	31
25.5	Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali	pag.	31

### SEZIONE TUTELA SU MISURA - CONDIZIONI AGGIUNTIVE

<b>ART. 26</b>	<b>CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO</b>	pag.	32
26.1	Apparecchi audiofonovisivi	pag.	32
26.2	Danni successivi al furto e danni da scasso	pag.	32
<b>ART. 27</b>	<b>CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI</b>	pag.	32
27.1	Sempre Nuova Macchine Agricole	pag.	32

### SEZIONE TUTELA LIGHT

<b>ART. 28</b>	<b>GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE</b>	pag.	35
<b>ART. 29</b>	<b>GUASTI MECCANICI</b>	pag.	35
<b>ART. 30</b>	<b>DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI</b>	pag.	36
<b>ART. 31</b>	<b>INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO</b>	pag.	36
<b>ART. 32</b>	<b>MERCI TRASPORTATE</b>	pag.	36
32.1	Efficacia temporale dell'assicurazione	pag.	36
32.2	Soste della merce in corso di viaggio	pag.	36
32.3	Valore assicurabile	pag.	36
32.4	Forma dell'assicurazione	pag.	37
<b>ART. 33</b>	<b>ESCLUSIONI</b>	pag.	37
33.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	pag.	37
33.2	Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici	pag.	38
33.3	Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate	pag.	38

### SEZIONE TUTELA A BORDO

#### TUTELA LEGALE

<b>ART. 34</b>	<b>GARANZIE TUTELA LEGALE</b>	pag.	43
34.1	Delimitazioni	pag.	43
34.2	Soggetti assicurati	pag.	44
34.3	Casi assicurati	pag.	44

#### INFORTUNI DEL CONDUCENTE

<b>ART. 35</b>	<b>GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>	pag.	44
35.1	Persone non assicurabili	pag.	45

**INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI**

35.2	Invalità Permanente (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) . . . . .	pag. 45
	TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE . . . . .	pag. 46
35.3	Morte (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) . . . . .	pag. 47
35.4	Rimborso spese sanitarie (garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic) . . . . .	pag. 47
35.5	Estensioni di garanzia (sempre operanti) . . . . .	pag. 47
<b>ART. 36</b>	<b>ESCLUSIONI</b> . . . . .	pag. 48
36.1	Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale . . . . .	pag. 48
36.2	Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente - Garanzie Infortuni . . . . .	pag. 49

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO**

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

<b>ART. 37</b>	<b>MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI</b> . . . . .	pag. 53
<b>ART. 38</b>	<b>GESTIONE DELLE VERTENZE</b> . . . . .	pag. 53

**SEZIONE TUTELA SU MISURA**

<b>ART. 39</b>	<b>MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI</b> . . . . .	pag. 53
<b>ART. 40</b>	<b>RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE</b> . . . . .	pag. 53
<b>ART. 41</b>	<b>DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO</b> . . . . .	pag. 54
<b>ART. 42</b>	<b>ASSICURAZIONE PARZIALE</b> . . . . .	pag. 54
<b>ART. 43</b>	<b>LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE</b> . . . . .	pag. 54
<b>ART. 44</b>	<b>TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA</b> . . . . .	pag. 54
<b>ART. 45</b>	<b>FRANCHIGIA O SCOPERTO</b> . . . . .	pag. 54
<b>ART. 46</b>	<b>PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO</b> . . . . .	pag. 55
<b>ART. 47</b>	<b>ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO</b> . . . . .	pag. 55
<b>ART. 48</b>	<b>RINUNCIA ALLA RIVALSA</b> . . . . .	pag. 55

**SEZIONE TUTELA LIGHT**

<b>ART. 49</b>	<b>MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI</b> . . . . .	pag. 55
<b>ART. 50</b>	<b>RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE</b> . . . . .	pag. 55
<b>ART. 51</b>	<b>DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO</b> . . . . .	pag. 56
<b>ART. 52</b>	<b>LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE</b> . . . . .	pag. 56
<b>ART. 53</b>	<b>TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA</b> . . . . .	pag. 56
<b>ART. 54</b>	<b>FRANCHIGIA O SCOPERTO</b> . . . . .	pag. 56
<b>ART. 55</b>	<b>PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO</b> . . . . .	pag. 56

**MERCI TRASPORTATE**

<b>ART. 56</b>	<b>OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO - LIMITE AI RECLAMI</b> . . . . .	pag. 57
<b>ART. 57</b>	<b>OBBLIGHI DI SALVATAGGIO - PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE</b> . . . . .	pag. 57
<b>ART. 58</b>	<b>SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA - DECADENZA</b> . . . . .	pag. 57
<b>ART. 59</b>	<b>PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA</b> . . . . .	pag. 58
<b>ART. 60</b>	<b>ARBITRATO</b> . . . . .	pag. 58
<b>ART. 61</b>	<b>PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO</b> . . . . .	pag. 58
<b>ART. 62</b>	<b>PAGAMENTO DEI DANNI</b> . . . . .	pag. 58
<b>ART. 63</b>	<b>TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI</b> . . . . .	pag. 58
<b>ART. 64</b>	<b>SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO</b> . . . . .	pag. 59

**SEZIONE TUTELA A BORDO****TUTELA LEGALE**

<b>ART. 65</b>	DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO .....	pag. 59
<b>ART. 66</b>	DENUNCIA DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE .....	pag. 59
<b>ART. 67</b>	FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI .....	pag. 59
<b>ART. 68</b>	GESTIONE DEL SINISTRO .....	pag. 60
<b>ART. 69</b>	RECUPERO DI SOMME .....	pag. 60

**INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

<b>ART. 70</b>	DENUNCIA DEL SINISTRO .....	pag. 60
<b>ART. 71</b>	CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO .....	pag. 60
<b>ART. 72</b>	ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE .....	pag. 60
<b>ART. 73</b>	ARBITRATO IRRITUALE .....	pag. 61
<b>ART. 74</b>	RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA .....	pag. 61

---

<b>ALLEGATI</b>	.....	pag. 65
-----------------	-------	---------

### *Definizioni Generali*

Nel testo che segue si intendono per:

#### **ACCESSORI**

Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:

- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita ed installata dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso.

#### **ANNO**

Periodo di tempo pari a 12 mesi completi.

#### **ANNUALITÀ CIVILE:**

Anno del calendario, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre pari a 365 o 366 giorni.

#### **ANNUALITÀ ASSICURATIVA**

L'intero periodo di tempo, comunque inferiore ai 2 anni, tra la data di effetto dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto indicata in polizza.

#### **APPARECCHI AUDIOFONOVISIVI**

Radio, radiotelefoni, lettori di supporti digitali e non, televisori, navigatori satellitari, ed altre apparecchiature analoghe.

#### **ARAG**

La compagnia ARAG SE Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale.

#### **AREE AEROPORTUALI**

Aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

#### **AREE PRIVATE**

Le aree di proprietà privata non aperte alla circolazione del pubblico e, quindi, non equiparate alle aree pubbliche ai sensi della normativa vigente sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

#### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto, per le diverse garanzie, nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE**

L'attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

### DEFINIZIONI GENERALI

#### ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Il documento elettronico che Cattolica mette a disposizione ai sensi della normativa vigente nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.

#### AVENTE DIRITTO

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (il Contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

#### BANCA DATI

La banca dati elettronica che le imprese di Assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

#### BENEFICIARI

Gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da esso designate, ai quali Cattolica deve corrispondere la somma assicurata per il caso di Morte.

#### CAPITALE ASSICURATO

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

#### CARTA VERDE

Il certificato internazionale di assicurazione, consegnato da Cattolica al Contraente con il certificato di assicurazione ed il contrassegno, che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato negli stati esteri la cui sigla sia indicata e non barrata sullo stesso, consentendone l'ingresso e la circolazione nei relativi territori anche ove non appartenenti allo Spazio Economico Europeo <sup>2</sup> o comunque non rientranti tra gli Stati in cui non è richiesta.

#### CATTOLICA

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

#### CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per il veicolo assicurato in cui risulta altresì il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, che viene rilasciato da Cattolica al Contraente contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio unitamente al relativo contrassegno <sup>3</sup>.

#### CIRCOLAZIONE

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su strada, area pubblica e su area a questa equiparata ai sensi della normativa sull'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore <sup>4</sup>.

#### CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

La classe di merito, che risulta dall'attestazione sullo stato del rischio, assegnata obbligatoriamente ai veicoli assicurati con formule tariffarie che ne prevedono l'attribuzione in base alla normativa vigente <sup>5</sup>.

#### CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.



### **CODICE DELLA STRADA**

Il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

### **CONDUCENTE**

La persona fisica che pone in circolazione il veicolo indicato in polizza.

### **CONSAP**

Acronimo di Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituita nel 1993 per svolgere, in regime di concessione, servizi assicurativi pubblici volti alla copertura dei rischi della collettività non risarcibili dai normali meccanismi contrattuali; amministra altresì il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del codice delle assicurazioni), operativo dal 12 giugno 1971 e, tra le attività attribuitele per legge, concessione o convenzione successivamente alla sua nascita, sono comprese, dal 1° gennaio 2013, altresì la funzione, in precedenza esercitata dall'ISVAP, di gestione del Centro di informazione Italiano di cui al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 - Codice delle assicurazioni private nonché la tenuta del Ruolo dei periti assicurativi e ogni altra competenza in materia <sup>6</sup>.

### **CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

### **CONTRASSEGNO**

Documento che riporta l'impresa di assicurazione, la targa di riconoscimento del veicolo, l'indicazione del giorno mese e anno di scadenza del periodo di assicurazione per cui, essendo stato pagato il relativo premio, è valido il certificato di assicurazione che viene rilasciato da Cattolica unitamente al suddetto certificato contestualmente al pagamento del premio o di ciascuna rata di premio.

### **CONTRAVVENZIONE**

Il reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l'arresto o con il pagamento di un'ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni nelle quali sia ravvisabile il dolo dell'assicurato.

### **CONTRIBUTO UNIFICATO**

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari prevista dalla normativa vigente al momento del sinistro.

### **CONTROVERSIA CONTRATTUALE**

La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

### **CONVIVENTI**

Le persone che risultano iscritte nel certificato anagrafico di residenza della persona interessata.

### **DEGRADO D'USO**

La riduzione del valore dei pezzi di ricambio e accessori determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

## **DEFINIZIONI GENERALI**

### DEFINIZIONI GENERALI

#### DELITTO COLPOSO

Il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.

#### DELITTO DOLOSO

Il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

#### EUROP ASSISTANCE

La compagnia Europ Assistance Italia S.p.A., alla quale Cattolica affida la gestione e la liquidazione dei sinistri per la garanzia Assistenza.

#### FATTO ILLECITO

Il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

#### FORMA DI ASSICURAZIONE

Modalità con la quale è prestata la garanzia relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate, che può essere "Valore Intero" o "Primo Rischio Assoluto", fermo comunque quanto previsto dall'art. 1909 del codice civile e dagli articoli che disciplinano le modalità di valutazione del danno contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione.

#### FRANCHIGIA

L'importo del danno liquidabile, espresso in cifra fissa o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni singolo sinistro.

#### FURTO

L'impossessamento della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) sottratta a chiunque la detenga, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

#### GUASTO MECCANICO

Il danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.

#### IMPUTAZIONE PENALE

La contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.

#### INCENDIO

La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

#### **INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO**

La somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

#### **INFORTUNIO**

Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

#### **INVALIDITÀ PERMANENTE**

La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

#### **ISVAP**

Acronimo di Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, con legge n. 576 del 12 Agosto 1982 - Riforma della vigilanza sulle assicurazioni, con compiti di vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione e su agenti e mediatori operanti nel settore delle assicurazioni private, cui dal 1° gennaio 2013 è succeduto l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

#### **IVASS**

Acronimo di Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito, con sede in Roma, ai sensi del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge n. 135 del 7 Agosto 2012 per subentrare - con contestuale attribuzione a CONSAP di alcune competenze - all'ISVAP a far data dal 1° gennaio 2013. È l'autorità che attualmente opera, con un più stretto collegamento, rispetto all'ISVAP, con l'autorità di vigilanza bancaria, per garantire la stabilità del mercato assicurativo italiano e la tutela del consumatore.

#### **LIMITI DI GARANZIA**

Ogni limitazione all'indennizzo, indennità o risarcimento (massimale/somma assicurata/ limite o sottolimito di indennizzo, franchigia, scoperto, minimo di scoperto, ecc.).

#### **MACCHINA AGRICOLA**

La Macchina Agricola come definite all'art. 57 lettera a) del codice della strada.

#### **MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO**

Le somme fino a concorrenza delle quali Cattolica presta l'assicurazione per ciascuna garanzia fermo comunque, per l'assicurazione di cose, il limite del valore reale delle stesse (art. 1909 del codice civile) come determinato ai sensi delle presenti Condizioni di assicurazione.

#### **MINIMO SCOPERTO**

Soglia minima del danno liquidabile, espressa in cifra fissa o percentuale, che resta comunque a carico dell'Assicurato.

#### **MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE DI INCIDENTE**

Il modulo per la denuncia di sinistro approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni di cui all'Allegato 2 - "Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008.

#### **POLIZZA**

Il documento sottoscritto dal Contraente e da Cattolica che prova il contratto di assicurazione.

### DEFINIZIONI GENERALI

#### PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Cattolica a fronte delle garanzie prestate.

#### PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate in base alla quale Cattolica risponde dei danni alle cose assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dal valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile per caso di sottoassicurazione.

#### PRODOTTI AGRICOLI

Quanto direttamente prodotto dalla terra che non abbia subito alcun processo di trasformazione.

#### PROPRIETARIO

L'intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del veicolo indicato sulla carta di circolazione. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

#### RAPINA

La sottrazione della cosa mobile altrui (il veicolo assicurato ovvero, ove previsto nelle presenti Condizioni di assicurazione, degli oggetti in esso contenuti) mediante minaccia o violenza alla persona.

#### REATO

Le fattispecie di reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso").

#### REATO CONTINUATO

Il concorso materiale di reati prevista dall'art. 81 del codice penale, che sussiste quando un unico soggetto con più azioni e/o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commette (anche in tempi diversi) più violazioni della stessa o di diverse disposizione della legge penale.

#### RISARCIMENTO

Vedi definizione di INDENNIZZO, INDENNITÀ, RISARCIMENTO.

#### RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### RIVALSA

L'azione esercitata da Cattolica nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per il recupero di somme pagate a titolo di risarcimento a terzi danneggiati, nelle ipotesi cui fanno riferimento le presenti Condizioni di assicurazione.

#### SCOPERTO

La percentuale del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per la garanzia Tutela Legale, gli atti o fatti che si assumono illeciti nell'atto che dà luogo ai casi di controversia per i

quali è prestata l'assicurazione, fermo quanto previsto all'art. 65 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO.

### SOMMA ASSICURATA

Vedi definizione di MASSIMALE, SOMMA ASSICURATA, CAPITALE ASSICURATO.

### TRANSAZIONE

L'accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

### VALORE COMMERCIALE

Per i veicoli quotati dalla rivista "Quattroruote", il valore attribuito al veicolo usato riportata nell'ultimo numero della stessa pubblicato al momento del verificarsi dell'evento oggetto della copertura assicurativa; per gli altri veicoli, il valore del bene in comune commercio.

### VALORE DI LISTINO

Il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa costruttrice, comprensivo di IVA nei casi in cui all'Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge.

### VALORE INTERO

La forma di assicurazione relativa alle coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti alle cose assicurate che copre la totalità delle cose assicurate con la conseguenza che *se la somma assicurata è inferiore rispetto al valore complessivo delle stesse, in caso di sinistro, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'art. 1907 del codice civile.*

### VEICOLO

Il veicolo a motore identificato in polizza. Si considerano parti integranti del veicolo i pezzi di ricambio, gli accessori "di serie" e gli accessori "optional" *se assicurati.*

## Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### **ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO VARIAZIONI E AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

*Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti, all'atto della sottoscrizione del contratto, a dichiarare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio nonché a comunicare tempestivamente a Cattolica qualunque mutamento di tali circostanze, ivi comprese la variazione della residenza dell'intestatario al P.R.A. o del locatario del veicolo e, per l'assicurazione Furto, delle circostanze di cui al paragrafo 21.1 - Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di stipulazione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.*

*Nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.*

*Qualora, con riferimento ad un aggravamento del rischio, risulti applicabile l'art. 144 "Azione diretta del danneggiato" del codice delle assicurazioni, Cattolica, dopo aver provveduto al risarcimento del terzo, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere in conseguenza dell'inopponibilità a terzi di eccezioni previste dalla citata norma.*

#### **ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

*Il premio, o la prima rata di premio, deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle previste scadenze.*

*I suddetti pagamenti devono essere effettuati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o presso una delle Agenzie presenti sul territorio italiano, che rilasceranno il certificato di assicurazione e - ove sia presente la garanzia di Responsabilità Civile - contrassegno e carta verde, nonché la quietanza che riporta la data del pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.*

*L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza qualora il premio, o la prima rata di premio, sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.*

*Qualora il Contraente non corrisponda gli importi dovuti per eventuali rate successive entro i 15 giorni successivi alla rispettiva scadenza, l'assicurazione rimarrà sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e tornerà a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui verranno corrisposte le somme dovute, ferme le eventuali successive scadenze e il diritto di Cattolica al pagamento delle rate di premio scadute ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.*

#### **ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO**

*Il contratto è sempre stipulato senza tacito rinnovo, risolvendosi automaticamente alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta, ma Cattolica riconosce efficacia alle relative coperture assicurative fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza.*

*Tuttavia qualora nel corso del predetto termine di 15 giorni venga stipulato un nuovo contratto, il contratto cesserà di avere effetto alla data di decorrenza della nuova copertura.*

*Fermo quanto sopra, salvo che ritenga di proporre diverse Condizioni di assicurazione, Cattolica, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, metterà a disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.*

*Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente comporterà l'accettazione delle condizioni economiche proposte e la prosecuzione del rapporto assicurativo per un'ulteriore annualità.*

#### **ART. 4 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO**

*In caso di trasferimento della proprietà del veicolo garantito, il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione a Cattolica fornendo idonea documentazione a comprova ed avrà facoltà di adottare, ricorrendone i rispettivi presupposti, una delle alternative di seguito descritte:*

### A) Cessione del contratto

*Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo che comporti la cessione del contratto di assicurazione, Cattolica prenderà atto della cessione mediante l'emissione di un documento di variazione al contratto (appendice di cessione), rilasciando all'acquirente i nuovi documenti.*

*Correlativamente il Contraente originario dovrà restituire a Cattolica certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde a lui intestati.*

La responsabilità per i premi scaduti e non pagati rimane a carico del Contraente fino a quando l'avvenuta cessione non sia stata comunicata. *Il contratto ceduto si estingue alla scadenza indicata in polizza e Cattolica non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.*

### B) Sostituzione con altro veicolo

*Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo assicurato, comprovato da idonea documentazione, il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che l'assicurazione relativa al veicolo venduto, ferma la scadenza annuale, venga resa valida per altro veicolo dello stesso settore tariffario, di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione di beni, del comproprietario risultante dalla carta di circolazione ovvero, in caso di società di persone, di uno o più dei soci che la compongono e viceversa.*

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può avvalersi di tale facoltà anche nei seguenti casi:

- 1) cessazione definitiva dalla circolazione del veicolo o esportazione definitiva ai sensi dell'art. 103 del codice della strada;
- 2) demolizione;
- 3) consegna del veicolo in conto vendita; *nel caso in cui il veicolo risulti successivamente invenduto e il Contraente chieda di riassicurare quello precedentemente consegnato in conto vendita, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi;*
- 4) furto del veicolo; *nel caso in cui il veicolo risulti successivamente ritrovato e il Contraente chieda di assicurarlo nuovamente, dovrà essere attivata una nuova copertura, in relazione alla quale sarà assegnata la classe di merito o il coefficiente eventualmente previsti dalle relative Tariffe per tale ipotesi.*

*In tutti i casi sopra indicati il Contraente o il proprietario se persona diversa, dovrà inoltre restituire il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo sostituito.*

Cattolica emetterà un contratto in sostituzione, previo conguaglio del premio, con le seguenti modalità:

- se il veicolo da assicurare rientra nello stesso settore tariffario del precedente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, con applicazione della tariffa vigente sul contratto sostituito e senza interruzioni del periodo di osservazione della sinistrosità;
- se il veicolo da assicurare rientra in un settore tariffario differente, il premio verrà calcolato in base ai nuovi parametri di rischio, applicando per tutte le garanzie la tariffa vigente al momento della sostituzione, interrompendo il periodo di osservazione in corso e senza che la classe di merito interna e la Classe Universale, ove previste, vengano mantenute.

### C) Risoluzione del contratto

Qualora il Contraente non adotti una delle soluzioni di cui ai precedenti punti A) o B), *il contratto si risolve a far data dal giorno della consegna della documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento della proprietà del veicolo, nonché del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde estinguendosi secondo le modalità di cui al successivo art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO.*

In ogni caso, il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio in corso fino al momento della comunicazione del trasferimento di proprietà del veicolo.

### ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO

In caso di cessazione del rischio a seguito di:

- a) cessazione definitiva della circolazione del veicolo o esportazione definitiva dello stesso;
- b) demolizione del veicolo;
- c) vendita del veicolo alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o sostituzione con altro veicolo;
- d) vendita del veicolo precedentemente consegnato in conto vendita alla quale non abbia fatto seguito né la cessione del contratto di assicurazione, né o la sostituzione con altro veicolo;
- e) furto del veicolo;

Cattolica restituisce al Contraente la parte di premio - relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile Auto - corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365° per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale a far data dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde.

*In caso di furto la cessazione del rischio ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che dovrà, quindi, essere fornita in copia a Cattolica.*

*Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione della cessazione del rischio o, comunque, della conoscenza della stessa da parte di Cattolica, sono dovuti per intero ai sensi dell'art. 1896 del codice civile.*

### ART. 6 SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

#### A) Sospensione

*Qualora il Contraente intenda sospendere l'assicurazione durante il periodo di validità del contratto, deve darne comunicazione a Cattolica restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno ed eventuale carta verde. Cattolica prenderà atto di tale volontà rilasciando un documento di variazione (appendice di sospensione), che dovrà essere sottoscritto dal Contraente. La sospensione ha effetto dalla data di restituzione dei documenti sopra descritti, salvo il caso di furto, per il quale la sospensione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità competente, che il Contraente è tenuto a consegnare in copia a Cattolica unitamente agli altri documenti sopra indicati, ove siano nella sua disponibilità. Decorso 12 mesi dalla sospensione senza che il cliente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto resta acquisito da Cattolica, che non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.*

*In caso di mancata riattivazione per cessazione del rischio a seguito di uno degli eventi di cui al precedente art. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO, Cattolica restituisce la parte di premio relativa alla sola garanzia Responsabilità Civile corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.*

#### B) Riattivazione

Nel caso in cui la sospensione del contratto abbia avuto una durata non inferiore a 90 giorni, la riattivazione dello stesso, fermo il proprietario del veicolo e la forma tariffaria, viene effettuata prorogando la scadenza originaria per un periodo pari a quello della sospensione, sulla base della tariffa vigente sul contratto sospeso, riconoscendo a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. La riattivazione del contratto può essere effettuata per lo stesso veicolo o anche per altro veicolo secondo le modalità di cui al precedente art. 4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO, punto B) a condizione che il veicolo uscente sia stato alienato, abbia cessato di circolare, sia stato esportato definitivamente, demolito, consegnato in conto vendita od oggetto di furto. Il periodo di osservazione della sinistrosità rimane sospeso per tutta la durata della sospensione, riprendendo a decorrere dal momento della riattivazione.

Se, viceversa, la sospensione del contratto ha avuto durata inferiore a 90 giorni, non si procede alla proroga della



scadenza, né alla sospensione del periodo di osservazione, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; al momento della riattivazione il Contraente dovrà pertanto corrispondere le eventuali rate di premio successive alla data di sospensione del contratto.

*Non è comunque consentita la sospensione di contratti di durata inferiore all'anno.*

### **ART. 7 DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO**

In caso di furto, smarrimento o distruzione del contrassegno o del certificato di assicurazione, il Contraente ha diritto di ottenerne un duplicato *previa presentazione presso l'Agenzia cui è affidato il contratto, della relativa denuncia all'Autorità, ovvero di una dichiarazione circa l'evento accaduto ai sensi della normativa vigente* <sup>3</sup>. *Nell'ipotesi di deterioramento, il duplicato verrà rilasciato previa restituzione dei documenti danneggiati*

### **ART. 8 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE**

*Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.*

### **ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non diversamente regolato nelle presenti Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge.

### **ART. 10 ALTRE ASSICURAZIONI**

*Il Contraente è tenuto a comunicare a Cattolica l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altri contratti di assicurazione per i medesimi rischi. In caso di sinistro il Contraente è tenuto a denunciare il fatto a tutti gli assicuratori, indicando ad ognuno la denominazione degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.*

## Garanzie Prestate

### GARANZIE PRESTATE

#### NORME COMUNI

##### ART. 11 ESTENSIONE TERRITORIALE

###### A) Garanzia di Responsabilità Civile

*La garanzia di Responsabilità Civile è valida nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati facenti parte dell'Unione Europea, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.*

*L'assicurazione vale anche per quegli stati la cui sigla internazionale sia indicata e non sia stata barrata sulla carta verde rilasciata da Cattolica al Contraente. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria, ferme le eventuali maggiori garanzie previste dal contratto. La carta verde è valida per il periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio, o la rata di premio.*

*Qualora, per qualsiasi causa, l'assicurazione relativa al veicolo per il quale è rilasciata la carta verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla stessa, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a Cattolica, considerato che anche la carta verde cessa di avere validità; Cattolica eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.*

###### B) Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

*Le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile sono valide negli stessi Paesi per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile solo nel caso in cui Cattolica presti anche quest'ultima assicurazione per il medesimo veicolo; in caso contrario sono valide esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.*

*In ogni caso, ferme le esclusioni specifiche precisate nelle singole Sezioni delle presenti Condizioni di assicurazione anche per altre garanzie:*

- *per le garanzie di **Tutela Legale** sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza giudiziale e stragiudiziale per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.*

##### ART. 12 SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI

**(valido per la garanzia Responsabilità Civile e per l'estensione Ricorso Terzi delle garanzie Incendio e Incendio Light)**

*L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.*

*Limitatamente ai danni alle cose sono, inoltre, esclusi dal novero dei terzi, i seguenti soggetti:*

- 1) *il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;*
- 2) *il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali ed adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;*
- 3) *ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2) <sup>10</sup>.*



**MACCHINE AGRICOLE**

## *Sezione Responsabilità Civile*





### Sezione Responsabilità Civile

#### Che cosa è assicurabile

Possano essere assicurate:

- “Macchine Agricole”

#### ART. 13 GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE

Cattolica assicura, in conformità alle norme del codice delle assicurazioni, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere - *entro i limiti convenuti in polizza* - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo identificato in polizza.

SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE

#### 13.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

##### 13.1.1 Circolazione in aree private

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per la circolazione del veicolo in aree private *con esclusione delle aree aeroportuali*.

##### 13.1.2 Responsabilità Civile dei trasportati

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo per responsabilità personale ed autonoma dei terzi trasportati, *esclusi comunque i danni al veicolo*.

##### 13.1.3 Carico e scarico

Cattolica garantisce la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione di operazioni di carico o scarico di cose da terra al veicolo e viceversa effettuate senza l'ausilio di mezzi meccanici *esclusi i danni arrecati alle cose trasportate o in consegna; relativamente a questa estensione di garanzia, fermo quanto previsto all'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI non sono comunque considerati terzi gli addetti alle operazioni di carico e scarico e le persone trasportate*.

*I massimali garantiti, esposti in polizza, sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base degli altri eventi garantiti.*

#### ART. 14 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, oppure sia in possesso di patente idonea ma scaduta;*
- per i danni subiti dai terzi trasportati e per quelli dagli stessi cagionati a terzi, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;*
- qualora il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada;*
- qualora il veicolo partecipi a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- nel caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;*

- f) *quando il veicolo sia munito di targa «prova» se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;*
- g) *per i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine semoventi e da veicoli gommati destinati a sgombraneve;*
- h) *per i danni cagionati quando la macchina agricola assicurata sia impiegata o, comunque, destinata all'uso quale macchina operatrice.*

*Nei predetti casi, ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del codice delle assicurazioni, Cattolica eserciterà diritto di rivalsa in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.*

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

#### ART. 15 ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO

Cattolica consegna per via telematica l'attestazione sullo stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto al Contraente e all'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato e purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione nell'Area Clienti del sito web dell'Impresa ([www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)). Tuttavia, il Contraente o l'avente diritto possono chiederne la consegna mediante le ulteriori modalità telematiche previste da Cattolica e pubblicate nel sito web.

La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio per via telematica ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate e purché il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171 del Codice delle Assicurazioni.
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione sullo stato del rischio verrà consegnata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio di Cattolica, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 anni. Cattolica consegna per via telematica ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

L'attestazione deve contenere:

- la denominazione della Società;
- il nome ed il codice fiscale del Contraente, se persona fisica, o la denominazione/ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di persona giuridica;
- i medesimi dati di cui al punto precedente relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;

- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,
- la classe di merito di Conversione Universale ("C.U.") di provenienza e assegnazione del contratto per l'annualità successiva.
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria. Per quest'ultimi verrà indicata la relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni.

### ART. 16 FORMA TARIFFARIA

#### 16.1 Tariffa Macchine Agricole

L'assicurazione relativa alle macchine agricole è stipulata nella forma tariffaria "Tariffa Macchine Agricole", che prevede maggiorazioni o riduzioni di premio, rispettivamente, in presenza od in assenza di sinistri negli ultimi tre anni e nell'ultimo anno.

All'atto della stipulazione del contratto o dell'inclusione in garanzia della macchina agricola, il premio sarà determinato applicando - in relazione alle dichiarazioni del Contraente riportate in polizza - i coefficienti indicati nella tabella Cattolica dei coefficienti di determinazione del premio macchine agricole riportata nella relativa Tariffa messa a disposizione presso i punti vendita.

Per le annualità successive a quella della stipulazione sono applicate variazioni di premio in base alla suddetta tabella. *Il Contraente ha facoltà di evitare o ridurre le maggiorazioni di premio o di usufruire delle riduzioni dello stesso conseguenti all'applicazione della tabella di cui sopra, versando a Cattolica alla scadenza dell'annualità e comunque entro 6 mesi dalla stessa - anche qualora la garanzia non sia più in essere - una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati per tutti o per alcuni dei sinistri penalizzanti.*

**SEZIONE  
RESPONSABILITÀ  
CIVILE**

### Sezione Responsabilità Civile - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente valorizzate in polizza)

#### ART. 17 CONDIZIONI AGGIUNTIVE DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

##### **17.1 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

*A parziale deroga dell'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, Cattolica rinuncia alla rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata in via definitiva una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Rimangono comunque escluse le ipotesi in cui il Proprietario del veicolo assicurato fosse a conoscenza, prima del verificarsi del sinistro, della condizione patologica di etilismo cronico o tossicodipendenza del conducente.*

##### **17.2 Rinuncia all'azione di rivalsa per guida non abilitata e trasporto irregolare di persone**

*A parziale deroga dell'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, qualora il conducente sia persona convivente con il proprietario del veicolo assicurato, Cattolica, nei casi di seguito indicati, rinuncia, nei confronti di entrambi, al diritto di rivalsa:*

- qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo garantito sia persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
- qualora al momento del sinistro il veicolo garantito sia guidato da persona in possesso di patente idonea a norma delle disposizioni vigenti ma scaduta;
- qualora il sinistro abbia comportato lesioni a terzi trasportati sul veicolo garantito, quando il trasporto avvenga in violazione alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

##### **17.3 Trattori agricoli adibiti a sgombraneve**

*A parziale deroga di quanto previsto all'art. 14 - ESCLUSIONI E RIVALSA, lettera h), l'assicurazione copre i rischi derivanti dalla circolazione altresì in occasione dell'uso del trattore agricolo assicurato, nell'ambito di operazioni di manutenzione e tutela del territorio ai sensi della normativa vigente in materia <sup>12</sup> e nel pieno rispetto di quanto prescritto dal codice della strada, dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione <sup>13</sup> e dalla normativa speciale di settore, per attività di sgombero neve.*

*Resta, pertanto, inteso che l'operatività della presente estensione di garanzia resta esclusa altresì ove:*

- non sia stata riportata, in esito a visita e prova per l'accertamento dei relativi requisiti di idoneità, l'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo ovvero sul relativo allegato tecnico, dell'autorizzazione alla circolazione con le speciali attrezzature necessarie per l'impiego quale macchina operatrice sgombraneve;
- non sia stata previamente verificata la corretta installazione sul trattore agricolo assicurato del richiesto dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o, al momento del sinistro, il dispositivo di cui sopra non sia regolarmente funzionante.

##### **17.4 Circolazione in aree aeroportuali**

*A parziale deroga dell'art. 13 - GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE, la garanzia è operante anche durante la circolazione del veicolo all'interno delle aree aeroportuali.*





## *Sezione Tutela su Misura*





### Sezione Tutela su Misura

#### Che cosa è assicurabile

Possono essere assicurate:

- **"Macchine Agricole"**

#### Forma di assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti al veicolo assicurato è:

- per la garanzia INCENDIO è: *Valore Intero*;
- per la garanzia FURTO è: *Valore Intero*;
- per la garanzia ROTTURA DEI CRISTALLI è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia KASKO COMPLETA è: *Valore Intero*;
- per la garanzia EVENTI SPECIALI è: *Valore Intero*;

#### Prestabilità e validità delle garanzie

*Le garanzie della presente Sezione possono essere acquistate indipendentemente dall'acquisto della garanzia Responsabilità Civile.*

*Le garanzie Furto ed Eventi Speciali, possono essere acquistate - anche disgiuntamente - ove presente la garanzia Incendio.*

*Le Garanzie Complementari possono essere acquistate in presenza della garanzia Incendio.*

*La garanzia Kasko Completa è acquistabile soltanto ove siano simultaneamente presenti altresì le garanzie Incendio, Furto ed Eventi Speciali.*

*Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.*

#### ART. 18 VALORE ASSICURATO

Il veicolo si intende assicurato per il valore indicato in polizza quale somma assicurata completo dei pezzi di ricambio e degli accessori di serie, come definiti nelle presenti Condizioni di assicurazione

*Nei limiti del valore indicato in polizza quale somma assicurata e fino a concorrenza di un importo che, complessivamente, per ogni sinistro, non potrà superare il 20% della stessa, si intendono assicurati anche gli accessori optional, come definiti, a condizione che il loro valore sia compreso nella somma assicurata.*

#### ART. 19 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

Cattolica si impegna, in caso di prosecuzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - PROPOSTA DI RINNOVO, e su specifica richiesta del Contraente ad adeguare il valore assicurato del veicolo ed a procedere conseguentemente alla determinazione del premio per la prosecuzione del rapporto assicurativo.

#### ART. 20 GARANZIA INCENDIO

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti da questo subiti in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, scoppio del serbatoio stesso ed azione del fulmine.

### 20.1 Estensioni di garanzia e condizioni speciali (sempre operanti nelle rispettive casistiche)

*In caso di sinistro indennizzabile a termini di contratto ai sensi della garanzia Incendio, l'assicurazione si intende estesa nei termini di cui al seguente paragrafo.*

#### 20.1.1 Ricorso terzi da incendio

Cattolica, sino alla concorrenza di un massimale di Euro 150.000 per sinistro, tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile a termini di legge per i danni materiali e diretti causati dal sinistro Incendio a cose di terzi, purché il veicolo assicurato non si trovasse in circolazione, fermo quanto disposto dall'art. 12 - SOGGETTI ESCLUSI DALLA QUALIFICA DI TERZI.

La garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di Euro 250, che resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Cattolica delle procedure civili o penali eventualmente promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Cattolica avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che, salvo previo consenso espresso di Cattolica, dovrà astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità.

Per la gestione delle vertenze di danno si rinvia all'art. 38 - GESTIONE DELLE VERTENZE.

### SEZIONE TUTELA SU MISURA

#### ART. 21 GARANZIA FURTO

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina del veicolo stesso.

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

#### 21.1 Mezzi di protezione eventualmente dichiarati in polizza

*La garanzia Furto può essere eventualmente prestata in base alla dichiarazione del Contraente di cui al seguente paragrafo "Veicolo abitualmente custodito" relativa a circostanze che comportano una correlativa diminuzione del premio:*

##### **Veicolo abitualmente custodito**

Il veicolo assicurato viene abitualmente ricoverato nelle ore notturne in autorimessa custodita o in luogo chiuso con adeguati congegni. *In caso di furto, il Contraente si impegna, su richiesta di Cattolica, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.*

*In tal caso, in polizza sarà valorizzata, tra i dati del veicolo, l'indicazione che trattasi di "Veicolo custodito" fornita dal Contraente, il quale, nel sottoscrivere il contratto, renderà, quindi, la dichiarazione di cui sopra ai sensi degli articoli 1892 e seguenti del codice civile.*

#### 21.2 Recupero del veicolo

*L'Assicurato è tenuto ad informare Cattolica appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, Cattolica risponde solo per i danni eventualmente subiti dal veicolo in conseguenza diretta del furto.*

*Nel caso in cui il recupero avvenga, invece, dopo il pagamento dell'indennizzo, il proprietario, come definito, rilascerà a Cattolica la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato dalla vendita e, qualora, a seguito della suddetta vendita, l'indennizzo pagato risulti essere stato parziale, il ricavato della stessa verrà suddiviso tra le parti secondo i rispettivi interessi.*

*L'Assicurato ha, tuttavia, facoltà, in alternativa, di riprendere quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad effettuare una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo risultante verrà ricalcolato*

*l'indennizzo a termini di contratto, effettuando il relativo conguaglio rispetto a quanto precedentemente pagato.*

### ART. 22 GARANZIE COMPLEMENTARI

#### 22.1 Rimborso tassa di proprietà - Tassa di immatricolazione

Nei limiti, modi e termini precisati con riferimento ai singoli casi disciplinati ai punti A) e B), Cattolica indennizza le spese di seguito indicate che siano conseguenza del verificarsi di sinistro Incendio o Furto indennizzabile a termini di contratto che abbia determinato la perdita totale del veicolo:

- A) *la quota parte della tassa di proprietà per il periodo intercorrente dalla data del sinistro fino alla data di scadenza della tassa stessa;*
- B) *fino alla concorrenza complessiva di Euro 250 per sinistro e per annualità assicurativa, le spese di immatricolazione sostenute dall'Assicurato per l'acquisto di un altro veicolo.*

#### 22.2 Recupero e custodia

Cattolica rimborsa, *in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato indennizzabile a termini di polizza*, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per il recupero e la custodia del veicolo stesso che venga successivamente ritrovato da parte dell'Autorità.

*La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione della circostanza all'Assicurato da parte dell'Autorità, fino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.*

#### 22.3 Perdita delle chiavi, documenti di circolazione o targhe

Cattolica rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, *sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo.*

Cattolica rimborsa, inoltre, le spese sostenute e documentate dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso sia necessaria la reimmatricolazione del veicolo, *sino alla concorrenza di Euro 250 per sinistro e per anno assicurativo. Il rimborso è subordinato alla presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle Autorità competenti.*

#### 22.4 Rottura dei cristalli

Cattolica rimborsa, *fino alla concorrenza di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa*, le spese documentate sostenute per la riparazione o la sostituzione dei cristalli del veicolo indicato in polizza, compresi i tetti panoramici apribili, a seguito di rottura degli stessi determinata da cause accidentali. *La garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di Euro 150.*

#### 22.5 Ripristino air-bag

Cattolica rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento.

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 500 per sinistro e per anno assicurativo.*

*Cattolica conserva il diritto alla rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.*

### ART. 23 GARANZIA KASKO COMPLETA

Cattolica indennizza, *nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato*, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione anche se cagionati o occasionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate

della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati.  
*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

### ART. 24 GARANZIA EVENTI SPECIALI

Cattolica indennizza, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e fino a concorrenza massima del valore commerciale del veicolo assicurato, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di:

- a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- b) grandine, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani.

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

### ART. 25 ESCLUSIONI

#### 25.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Incendio

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*
- d) *derivanti da bruciature verificatesi in assenza di incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;*
- e) *verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- f) *ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.*

#### 25.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Furto

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*
- d) *subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti non assicurati, nonché quelli subiti dal veicolo e dai suoi componenti in occasione di circolazione successiva al furto o alla rapina;*
- e) *da furto di apparecchi audiofonovisivi, ancorché stabilmente fissati sul veicolo, salvo che rientrino nella definizione di Accessori;*
- f) *ad ogni eventuale attrezzatura necessaria allo svolgimento di attività diverse da quelle proprie del veicolo.*

#### 25.3 Esclusioni specifiche per la garanzia complementare Rottura dei Cristalli

*Sono esclusi dalla garanzia:*

- a) *rigature, segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;*
- b) *i danni ad altre parti del veicolo conseguenti alla rottura dei cristalli;*
- c) *i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria;*
- d) *i danni causati a seguito di un fatto/evento indennizzabile da altra garanzia prestata con il presente contratto.*

### 25.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Kasko Completa

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- f) causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;*
- g) cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;*
- h) causati da traino attivo o passivo, o da manovre a spinta o a mano;*
- i) causati a cerchi, pneumatici e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;*
- j) imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;*
- k) conseguenti a guasti o incidenti di carattere meccanico subiti dal veicolo assicurato;*
- l) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;*
- m) derivanti dalla circolazione abusiva del veicolo a seguito di furto o rapina;*
- n) danni di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili.*

### 25.5 Esclusioni specifiche per la garanzia Eventi Speciali

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività.*

## Sezione Tutela su Misura - Condizioni Aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

### ART. 26 CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA GARANZIA FURTO

*Ove le relative condizioni aggiuntive siano espressamente valorizzate in polizza, la garanzia Furto è prestata con le estensioni o le limitazioni per ciascuna di seguito precisate.*

#### 26.1 Apparecchi audiofonovisivi

*A parziale deroga di quanto previsto alla lettera e) del paragrafo 25.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, la garanzia furto è estesa agli apparecchi audiofonovisivi - così come definiti - stabilmente fissati sul veicolo la cui presenza sia stata documentata al momento della sottoscrizione del contratto non rientranti nella definizione di Accessori.*

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di Euro 1.000 per sinistro e per annualità assicurativa.*

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto sotto detrazione di una franchigia di Euro 150. Resta fermo quanto disposto all'art. 18 - VALORE ASSICURATO.*

#### 26.2 Danni successivi al furto e danni da scasso

*A parziale deroga di quanto previsto alla lettera d) del paragrafo 25.2 - Esclusioni specifiche per la garanzia Furto, Cattolica si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo:*

- *in conseguenza della circolazione successiva al furto o alla rapina, con esclusione di quelli subiti dalle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;*
- *nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina esclusivamente finalizzati all'asportazione di oggetti in esso contenuti e non assicurati.*

*Il valore assicurato nonché lo scoperto e/o franchigia è pari a quello indicato in polizza per la garanzia furto.*

### ART. 27 CONDIZIONE AGGIUNTIVA PRESTABILE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO COMPLETA E EVENTI SPECIALI

#### 27.1 Sempre Nuova Macchine Agricole

*A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che disciplinano l'oggetto delle singole garanzie come integrati dall'art. 41 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO, in caso di sinistro avvenuto nei primi 36 mesi dall'immatricolazione del veicolo assicurato, per tutte le garanzie della presente sezione valorizzate in polizza - a esclusione comunque delle Garanzie Complementari - in caso di danno parziale, l'ammontare del danno verrà determinato in base al costo della riparazione delle parti danneggiate o sottratte senza applicazione del degrado d'uso. In ogni caso, l'indennizzo non potrà essere superiore al valore assicurato.*





## *Sezione Tutela Light*





### Sezione Tutela Light

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

#### Che cosa è assicurabile

Possono essere assicurate:

- **"Macchine Agricole"**

#### Forma dell'assicurazione

La forma di assicurazione prevista per le coperture concernenti l'indennizzo di danni materiali e diretti:

- per la garanzia GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia GUASTI MECCANICI è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI è: *Primo Rischio Assoluto*;
- per la garanzia MERCI TRASPORTATE è: *Primo Rischio Assoluto*.

#### Prestabilità e validità delle garanzie

Tutte le garanzie disciplinate nella presente Sezione, valide e operanti se espressamente valorizzate in polizza, possono essere acquistate anche disgiuntamente l'una dall'altra.

La garanzia *Guasti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche*, acquistabile anche in assenza della garanzia *Responsabilità Civile*, deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia *Incendio*.

Le garanzie *Guasti meccanici*, *Indennizzo per indisponibilità del veicolo* e *Merci Trasportate*, acquistabili anche in assenza della garanzia *Responsabilità Civile*, devono essere necessariamente acquistate insieme alle garanzie *Incendio* e *Furto*.

La garanzia *Danneggiamento Pneumatici*, acquistabile anche in assenza della garanzia *Responsabilità Civile*, deve essere necessariamente acquistata insieme alla garanzia *Kasko Completa*.

### SEZIONE TUTELA LIGHT

#### ART. 28 GUASTI ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Cattolica indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dagli impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici stabilmente installati sul veicolo, per effetto di correnti o scariche o altri fenomeni elettrici ed elettronici da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione e/o scoppio.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

#### ART. 29 GUASTI MECCANICI

Cattolica indennizza, fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa, i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di guasto meccanico che ne abbia determinato la rottura o il disfunzionamento.

Limitatamente ai danni causati da penetrazione di corpi estranei (elementi esterni alle macchine agricole quali pietre, ceppi, rami, pezzi di metallo etc.) nei loro meccanismi ovvero a seguito dell'ostruzione che ne può derivare, la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.

### ART. 30 DANNEGGIAMENTO PNEUMATICI

Cattolica indennizza, *fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa*, i danni materiali e diretti subiti isolatamente dagli pneumatici installati sul veicolo assicurato a seguito di urto o scoppio, *a condizione che al momento del sinistro il loro tasso d'usura non sia superiore al 50%*.

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

### ART. 31 INDENNIZZO PER INDISPONIBILITÀ DEL VEICOLO

In caso di incendio o furto totale, Cattolica si obbliga a corrispondere all'Assicurato un importo pari a 100 euro per ogni giorno di indisponibilità del veicolo a partire dal terzo giorno successivo a quello di denuncia del sinistro e fino al giorno in cui il veicolo non venga ritrovato, riconsegnato o sostituito, e comunque con il *limite massimo di 30 giorni*.

### ART. 32 MERCI TRASPORTATE

Cattolica indennizza, *fino a concorrenza del massimale convenuto in polizza, che si intende limite per sinistro e per annualità assicurativa*, i danni materiali e diretti subiti dai prodotti agricoli di proprietà dell'Assicurato durante il trasporto effettuato con la macchina agricola identificata in polizza, in conseguenza di:

- 1) incendio, esplosione, azione del fulmine;
- 2) alluvione, inondazione, trombe d'aria, uragani e grandine;
- 3) ribaltamento del veicolo;
- 4) urto, uscita di strada o collisione;

*purché il danno si sia verificato durante la circolazione.*

*Il massimale convenuto in polizza rappresenta il limite massimo del risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa per i danni subiti dalle merci trasportate sulla macchina agricola, comprese quelle trasportate su rimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro alla macchina agricola identificata in polizza.*

*La garanzia è prestata con i limiti indicati in polizza.*

#### 32.1 Efficacia temporale dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio dal momento in cui il veicolo designato, con le merci a bordo, inizia il viaggio assicurato e ha termine con l'arrivo del veicolo nella località di destino. *Sono esclusi gli eventuali periodi di giacenza della merce prima dell'inizio e dopo la fine del viaggio.*

Sono esclusi altresì, salvo patto contrario, eventuali trasbordi.

#### 32.2 Soste della merce in corso di viaggio

La copertura è prestata anche durante eventuali soste della merce in corso di viaggio, anche se non dovute a guasti sopraggiunti all'autoveicolo né ad avvenimenti o accidenti previsti dall'art. 32 - MERCI TRASPORTATE ove ritenute necessarie dagli incaricati del trasporto per riposo o per altri giustificati motivi riferentisi esclusivamente alla normale esecuzione del viaggio.

#### 32.3 Valore assicurabile

Il valore assicurabile è quello per cui l'Assicurato trovasi realmente esposto.

Salvo patto contrario, detto valore si intende costituito dal prezzo di fattura o, in mancanza di fattura, dal valore di mercato delle cose assicurate nel luogo e al momento della caricazione aumentato del 10% a titolo di utile sperato nonché delle spese di trasporto e di assicurazione dei dazi e degli altri costi inerenti e documentabili non compresi in fattura.

Qualora, in sede di liquidazione di un danno, il valore assicurato risultasse superiore al valore assicurabile,

l'eccedenza non sarà considerata, pur restando acquisito agli assicuratori l'intero premio, fermo quanto previsto dall'articolo 1909 del codice civile.

### 32.4 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto".

Fermo quanto previsto al punto precedente "VALORE ASSICURABILE", Cattolica risponde dei danni alle merci assicurate per il loro intero ammontare fino a concorrenza della somma assicurata a prescindere dall'eventuale maggior valore complessivo delle cose assicurate, non trovando, quindi, applicazione la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del codice civile per il caso di sottoassicurazione.

## ART. 33 ESCLUSIONI

### 33.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) *determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) *dovuti all'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;*
- e) *dovuti a difetto di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di componenti non originali o di qualità equivalente;*
- f) *per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;*
- g) *imputabili a negligenza e uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;*
- h) *subiti dai componenti meccanici di supporto o in stretta relazione con l'apparecchiatura elettrica o elettronica;*
- i) *originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;*
- j) *causati alle batterie.*

### 33.2 Esclusioni specifiche per la garanzia Guasti Meccanici

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) *determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) *verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) *verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) *causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- e) *causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;*
- f) *dovuti all'usura o derivanti dalla omissione/mancato rispetto delle scadenze di revisioni periodiche e, in generale, dalla mancata osservanza di quanto previsto nel libretto di uso e manutenzione del costruttore;*
- g) *dovuti a difetti di manutenzione o riconducibili al montaggio e all'utilizzo di parti di ricambio non originali o di qualità equivalente;*
- h) *per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;*

- i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;*
- j) subiti da apparecchiature elettriche o elettroniche anche se in stretta relazione con componenti meccanici;*
- k) originati da modifiche al veicolo di qualsiasi natura che ne alterino le caratteristiche originarie;*
- l) alle batterie ed ai liquidi di qualsiasi natura contenuti dentro carter, cisterne o serbatoi e pneumatici;*
- m) ai pezzi che, per loro funzionamento e loro natura, sono soggetti ad usura e che necessitano di una sostituzione periodica;*
- n) dovuti alla persistente utilizzazione della macchine agricole assicurate benché danneggiate;*
- o) accaduti quando i dispositivi di protezione e sicurezza raccomandati o previsti dal costruttore siano stati modificati, tolti o disattivati;*
- p) risultanti da incidente o collisione.*

### **33.3 Esclusioni specifiche per la garanzia Danneggiamento Pneumatici**

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo, nonché dei trasportati;*
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- c) verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, grandine, gelo, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o radioattività;*
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;*
- e) causati da conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti;*
- f) causati da conducente in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o al quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt.186 - 187 del codice della strada;*
- g) a pneumatici che al momento del sinistro fanno registrare un tasso di usura superiore al 50%;*
- h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore del veicolo;*
- i) imputabili a negligenza ed uso incauto o improprio, intenzionale e non, del veicolo da parte del Conducente;*
- j) costituiti da semplici scalfitture o segnature che non pregiudicano la funzionalità degli pneumatici;*
- k) causati dal contatto prolungato con acidi o fonti di calore;*
- l) verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.*

### **33.4 Esclusioni specifiche per la garanzia Merci trasportate**

*Sono esclusi dalla garanzia i danni:*

- a) determinati o agevolati da dolo e colpa grave del Contraente e/o Assicurato, dei loro rappresentanti, compresi i soci a responsabilità illimitata, amministratori e procuratori;*
- b) subiti dalle merci di proprietà di Terzi;*
- c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;*
- d) da violazione di blocco, contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;*
- e) da impedimento o interruzione del viaggio per fatto dell'Assicurato, del vettore o dei suoi dipendenti oppure per arresto di funzionamento del veicolo o per guasto di qualsiasi organo del medesimo;*
- f) da combustione spontanea delle cose assicurate;*
- g) da vizio proprio e qualità insite delle cose assicurate; calo naturale; difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o preparazione delle merci;*

- h) da furto e rapina comunque perpetrati, anche se soltanto tentati, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;*
- i) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli, ammanco, smarrimento, mancata riconsegna, a meno che non si siano verificati in occasione di uno degli eventi previsti all'art. 32 - MERCI TRASPORTATE e le circostanze non abbiano consentito di adottare le misure idonee ad evitarli;*
- j) derivanti da uno degli eventi di cui all'art. 32 - MERCI TRASPORTATE punto 2) quando le merci non sono protette da copertoni impermeabili in buono stato;*
- k) non verificatisi durante la circolazione;*
- l) causati quando il trasporto non è eseguito ottemperando a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di trasporti;*
- m) causati quando il veicolo non è in piena efficienza per quanto riguarda sia le parti meccaniche che strutturali;*
- n) derivanti dallo stivaggio delle merci trasportate non effettuato a regola d'arte o nel caso in cui i colli non siano debitamente assicurati al veicolo;*
- o) causati da carichi in eccesso rispetto alla portata utile indicata nella Carta di Circolazione o, nel caso di trasporto eccezionale, rispetto alla portata autorizzata di volta in volta dalle competenti Autorità, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostri che i danni o le perdite sono stati provocati da cause del tutto estranee all'esistenza del sovraccarico.*







## *Sezione Tutela a Bordo*





### Sezione Tutela a Bordo

#### Che cosa è assicurabile

Possono essere assicurate:

- "Macchine Agricole"

#### Prestabilità e validità delle garanzie

Le garanzie della presente Sezione sono acquistabili soltanto in presenza della Sezione Responsabilità Civile ovvero della garanzia *Incendio* della Sezione Tutela su Misura.

La sezione comprende due garanzie, acquistabili autonomamente l'una dall'altra *Tutela Legale* e *Infortuni del Conducente*, quest'ultima offerta in due forme alternative (Top e Classic).

*Le singole garanzie sono valide ed operanti esclusivamente se espressamente valorizzate in polizza.*

## TUTELA LEGALE

### ART. 34 GARANZIE TUTELA LEGALE

*Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, Cattolica, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di Euro 6.000 assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo paragrafo 34.3 - Casi assicurati dell'art. 34 - GARANZIE TUTELA LEGALE*

Spese comprese in fase extragiudiziale e giudiziale:

- a) le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro;
- b) le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da ARAG o di soccombenza dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, incaricati da ARAG o dall'Autorità legale;
- d) le spese processuali nel processo penale (art. 535 del codice di procedura penale);
- e) il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - decreto legge 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- f) le spese di giustizia.

*È garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente (art. 66 - DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE).*

#### 34.1 Delimitazioni

*L'Assicurato è tenuto:*

- *a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;*
- *ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. ARAG non si assume il pagamento di:*
- *multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;*
- *spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del codice di procedura penale).*

*Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.*

*Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.*

**SEZIONE TUTELA  
A BORDO**

### 34.2 Soggetti assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati. *Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi Assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.*

### 34.3 Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate in conseguenza di eventi connessi alla circolazione del veicolo indicata in polizza e precisamente:

- a) per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) per il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale; ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla Direzione Generale di ARAG il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- d) per l'assistenza nel procedimento di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

## INFORTUNI DEL CONDUCENTE

### ART. 35 GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE

L'assicurazione viene prestata *esclusivamente per il conducente del veicolo indicato in polizza per gli infortuni che avvengano in relazione alla guida, purché detto conducente non abbia superato l'80° anno di età e sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.*

La garanzia è altresì estesa agli infortuni derivanti dalle operazioni di aggancio e sgancio di macchine operatrici e di attrezzi azionati dal veicolo stesso, nonché tutte le operazioni rese necessarie, in caso di fermata, per la ripresa della marcia.

*A integrazione e parziale deroga di quanto previsto dal comma precedente, l'assicurazione è operante altresì in caso di patente scaduta a condizione che il conducente avesse i requisiti per il rinnovo del documento al momento del sinistro e lo rinnovi entro 90 giorni dalla data dello stesso, salvo che il ritardo nel rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro Infortuni.*

È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente intendendosi per tale la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Sono inoltre considerati infortuni:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento od il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari, *esclusa comunque la malaria.*

L'assicurazione si intende operante per la **forma (Top o Classic)** e la combinazione di capitali e somme assicurate indicate in polizza scelte tra le seguenti possibili opzioni.

FORMA	CAPITALE ASSICURATO/SOMMA ASSICURATA				
	INFORTUNI				
	INVALIDITÀ PERMANENTE		MORTE		RIMBORSO SPESE MEDICHE
Classic	Euro	30.000	Euro	30.000	***
Classic	Euro	50.000	Euro	50.000	***
Classic	Euro	75.000	Euro	75.000	***
Top	Euro	30.000	Euro	30.000	Euro 1.000
Top	Euro	50.000	Euro	50.000	Euro 1.500
Top	Euro	75.000	Euro	75.000	Euro 2.000

### 35.1 Persone non assicurabili

Premesso che Cattolica, qualora al momento della stipulazione del contratto, fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniacodepressive, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione Infortuni ed Assistenza, si conviene che, qualora una o più delle malattie o delle affezioni sopra richiamate insorga nel corso del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del codice civile indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

## INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI

### 35.2 Invalidità Permanente

**(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente Cattolica corrisponde:

- nel caso di Invalidità Permanente definitiva totale, la somma assicurata;
- nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale, un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado d'Invalidità Permanente accertato sulla base dei valori contenuti nella tabella di seguito riportata;
- nel caso di Invalidità Permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si fa riferimento ai criteri qui di seguito elencati:
  - per minorazioni, anziché perdite di un arto o di un organo, e per menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella di seguito riportata, le percentuali ivi indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - per menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - per Invalidità Permanente non determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella sotto riportata e dei criteri sopra indicati, la stessa viene determinata tenendo conto della diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procede alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. In caso di mancino, per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro valgono per il lato sinistro e viceversa. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. L'indennizzo per il caso di Invalidità Permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

**TABELLA DI LIQUIDAZIONE PER INVALIDITÀ PERMANENTE**

DESCRIZIONE	DESTRO	SINISTRO
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN ARTO SUPERIORE	70%	60%
UNA MANO OD UN AVAMBRACCIO	60%	50%
UN POLLICE	18%	16%
UN INDICE	14%	12%
UN MEDIO	8%	6%
UN ANULARE	8%	6%
UN MIGNOLO	12%	10%
UNA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE	9%	8%
UNA FALANGE DI ALTRO DITO DELLA MANO	1/3 DEL VALORE DEL DITO	
<b>ANCHILOSI:</b>		
DELLA SCAPOLA-OMERALE CON ARTO IN POSIZIONE FAVOREVOLE, CON IMMOBILITÀ DELLA SCAPOLA	25%	20%
DEL GOMITO IN ANGOLAZIONE COMPRESA FRA 120° E 70° CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	20%	15%
DEL POLSO IN ESTENSIONE RETTILINEA CON PRONO-SUPINAZIONE LIBERA	10%	8%
<b>PARALISI COMPLETA:</b>		
DEL NERVO RADIALE	35%	30%
DEL NERVO ULNARE	20%	17%
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI UN ARTO INFERIORE:</b>		
AL DI SOPRA DELLA METÀ DELLA COSCIA	70%	
AL DI SOTTO DELLA METÀ DELLA COSCIA, MA AL DI SOPRA DEL GINOCCHIO	60%	
AL DI SOTTO DEL GINOCCHIO, MA AL DI SOPRA DEL TERZO MEDIO DELLA GAMBA	50%	
<b>PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN PIEDE	40%	
AMBEDUE I PIEDI	100%	
UN ALLUCE	5%	
UN DITO DEL PIEDE DIVERSO DALL'ALLUCE	1%	
FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE	2,5%	
<b>ANCHILOSI:</b>		
DELL'ANCA IN POSIZIONE FAVOREVOLE	35%	
DEL GINOCCHIO IN ESTENSIONE	25%	
DELLA TIBIO-TARSICA AD ANGOLO RETTO	10%	
DELLA TIBIO-TARSICA CON ANCHILOSI DELLA SOTTO ASTRAGALICA	15%	
<b>PARALISI COMPLETA DEL NERVO:</b>		
SCIATICO POPLITEO ESTERNO	15%	
<b>ESITI DI FRATTURA:</b>		
SCOMPOSTA DI UNA COSTA	1%	
AMIELICA SOMATICA CON DEFORMAZIONE A CUNEO DI:		
- UNA VERTEBRA CERVICALE	12%	
- UNA VERTEBRA DORSALE	5%	
- 12 ^ DORSALE	10%	
- UNA VERTEBRA LOMBARE	10%	
- DEL SACRO	3%	
- DEL COCCIGE CON CALLO DEFORME	5%	
<b>POSTUMI DI TRAUMA DISTORSIVO CERVICALE:</b>		
CON CONTRATTURA MUSCOLARE E LIMITAZIONE DEI MOVIMENTI DEL CAPO E DEL COLLO	2%	
<b>PERDITA TOTALE ANATOMICA O FUNZIONALE DI:</b>		
UN OCCHIO	25%	
AMBEDUE GLI OCCHI	100%	
<b>SORDITÀ COMPLETA DI:</b>		
UN ORECCHIO	10%	
AMBEDUE GLI ORECCHI	40%	
<b>STENOSI NASALE ASSOLUTA:</b>		
MONOLATERALE	4%	
BILATERALE	10%	
<b>PERDITA ANATOMICA DI:</b>		
UN RENE	15%	
DELLA MILZA SENZA COMPROMISSIONI SIGNIFICATIVE DELLA CRASI EMATICA	8%	

**SEZIONE TUTELA  
A BORDO**

### 35.3 Morte

#### **(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, Cattolica corrisponde la somma assicurata ai beneficiari dell'Assicurato in parti uguali. *L'indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per l'Invalidità Permanente.* Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, Cattolica corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per il caso di Morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità Permanente.

### 35.4 Rimborso spese sanitarie

#### **(garanzia prestata sia con la Forma Top che con la Forma Classic)**

In caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione, Cattolica rimborsa, *fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza*, le spese sanitarie sostenute e documentate dall'Assicurato, come di seguito specificato:

Durante il ricovero per:

- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- uso della sala operatoria e materiale d'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza e cure mediche, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- trasporto dell'Assicurato in Istituto di Cura, effettuato con qualunque mezzo, *con il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

*In caso di ricovero in Ospedale Pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, viene corrisposta una indennità sostitutiva di Euro 25 per ogni giorno di ricovero, con il limite massimo di 60 giorni per annualità assicurativa. Il giorno di dimissioni non è indennizzabile. Tale indennità è cumulabile con l'Indennità da Ricovero.*

Dopo il ricovero o in caso di infortunio che non abbia comportato il ricovero per:

- trattamenti fisioterapici rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) *fino ad un limite massimo del 20% della somma assicurata;*
- acquisto medicinali, prestazioni mediche ed infermieristiche ambulatoriali (*purché prescritte dal medico curante*) *avvenute nei 120 giorni successivi alla data di dimissioni del primo ricovero relativo all'infortunio denunciato;*
- visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, effettuati da medico specialista (*purché dette prestazioni siano prescritte dal medico curante*);
- cure odontoiatriche, rese necessarie da infortunio, *con esclusione delle protesi, con il limite massimo del 10% della somma assicurata;*
- protesi ortopediche, rese necessarie da infortunio, *sempreché applicate a seguito di intervento chirurgico, con il limite massimo del 20% della somma assicurata.*

Il rimborso viene effettuato da Cattolica a guarigione clinica ultimata *su presentazione in originale, da parte dell'Assicurato, delle relative ricevute fiscali o fatture, debitamente quietanzate. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.*

### 35.5 Estensioni di garanzia (sempre operanti)

#### **A) Infortuni cagionati da colpa grave e da tumulti popolari**

*A parziale deroga dell'art. 1900 del codice civile, sono compresi in garanzia gli infortuni cagionati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente.*

*A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni cagionati da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia partecipato.*

#### **B) Infortuni determinati da calamità naturali**

*A parziale deroga dell'art. 1912 del codice civile, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti*

tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

Resta convenuto però che, *in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione che colpisca più assicurati con Cattolica, l'esborso massimo di Cattolica non potrà comunque superare la somma di Euro 1.600.000 per tutti gli indennizzi.*

*Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto fra detto limite ed il totale degli indennizzi dovuti.*

### **C) Validità Territoriale**

*A parziale deroga dell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, l'assicurazione è valida in tutto il mondo.*

### **D) Aumento capitale morte in caso di perdita dei genitori**

*Se a causa di infortunio determinato dal medesimo evento consegue la morte di entrambi i coniugi, l'indennità per il caso di Morte spettante ai figli minorenni - se conviventi ed in quanto beneficiari - è aumentata del 50%.*

*Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che abbiano già una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66% della totale.*

*Il massimo esborso a carico di Cattolica, a tale titolo, non può superare l'importo di Euro 500.000.*

### **E) Supervalutazione invalidità permanente**

I casi di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 66%, accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 35 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE, vengono indennizzati con il 100% del capitale assicurato, senza deduzione delle franchigie eventualmente previste.

### **F) Danno estetico al viso**

In caso di infortunio indennizzabile a termini di contratto che abbia per conseguenza sfregi o deturpazioni al viso di carattere estetico accertati con i criteri di indennizzabilità di cui all'art. 71 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO e non altrimenti indennizzabili in base ad altre garanzie prestate con lo stesso contratto, Cattolica rimborserà al conducente del veicolo, *che all'epoca del sinistro non abbia superato il 40° anno d'età, le spese sostenute e documentate per le cure effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, fino a un importo massimo di Euro 3.000 da definirsi entro 1 anno dal termine delle cure stesse.*

### **G) Anticipo indennizzo**

*Cattolica, su richiesta dell'Assicurato, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente sezione che comporti, sulla base delle prime risultanze medico legali, postumi invalidanti prevedibilmente non inferiori al 25%, anticipa un importo non superiore al 50% del presumibile indennizzo e con il massimo di Euro 25.000.*

*Quanto sopra non costituisce impegno definitivo di Cattolica in relazione al grado percentuale d'Invalidità Permanente da liquidarsi.*

*L'Assicurato potrà richiedere l'anticipo non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla data di accadimento dell'infortunio.*

## **ART. 36 ESCLUSIONI**

### **36.1 Esclusioni specifiche per la garanzia Tutela Legale**

*Le garanzie non sono valide:*

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa;*
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;*
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;*
- d) per le vertenze per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoti, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;*
- e) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;*



- f) *se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;*
- g) *nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 del codice della strada), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 del codice della strada) o per violazione dell'art. 189, 1° comma, del codice della strada (comportamento in caso di incidente), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. ARAG rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;*
- h) *per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;*
- i) *per le controversie derivanti da rapporti contrattuali;*
- j) *per le controversie di natura contrattuale nei confronti di Cattolica e/o ARAG.*

### **36.2 Esclusioni specifiche per gli Infortuni del Conducente - Garanzie Infortuni**

*Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati/subiti:*

- a) *dalla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla "B";*
- b) *dalla guida di veicoli se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;*
- c) *da ebbrezza e ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti ed allucinogeni;*
- d) *da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;*
- e) *da reati dolosi commessi o tentati dall'Assicurato o da atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;*
- f) *da atti di terrorismo chimico e batteriologico, da guerre ed insurrezioni, durante l'arruolamento volontario e il richiamo per mobilitazione e partecipazione ad interventi militari;*
- g) *da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).*

*L'assicurazione non è operante per le malattie professionali, come definite dalla normativa vigente <sup>14</sup> e dalla giurisprudenza.*

*L'assicurazione è, inoltre, esclusa qualora il conducente sia affetto da alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, sieropositività HIV, AIDS, epilessia o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidei, forme maniacodepressive.*

**SEZIONE TUTELA  
A BORDO**





**MACCHINE AGRICOLE**

*Norme che regolano  
l'assicurazione in caso di sinistro*





### Sezione Responsabilità Civile

#### ART. 37 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'autorità di vigilanza sulle assicurazioni <sup>15</sup> e deve contenere tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile tutte le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.*

*In caso di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro ovvero nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Cattolica ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### ART. 38 GESTIONE DELLE VERTENZE

*Cattolica assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici, potendo avvalersi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso, il quale è comunque tenuto a comparire in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Cattolica non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

### Sezione Tutela su Misura

#### ART. 39 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.*

#### ART. 40 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro.

*Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

### ART. 41 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura e/o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento o uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi, né le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

### ART. 42 ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione comprende solo una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, Cattolica risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

### ART. 43 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE

La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, ferma la facoltà di rivolgersi all'autorità giudiziaria, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti dovranno:

- A) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- B) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### ART. 44 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### ART. 45 FRANCHIGIA O SCOPERTO

In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare degli indennizzi ovvero dei rimborsi dovutigli come determinati a termini di contratto deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente previsti, per ogni garanzia interessata, in polizza e nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Per i sinistri accaduti negli Stati esteri nei quali ciascuna garanzia disciplinata nella presente Sezione sia

eventualmente operante ai sensi della lettera B) dell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, sia i minimi di scoperto e le franchigie indicati in polizza, che quelli previsti nelle presenti Condizioni di assicurazione, si intendono sempre raddoppiati.

### ART. 46 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, *sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.*

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, Cattolica, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge <sup>16</sup>, prima di liquidare il sinistro, Cattolica richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell'archiviazione del procedimento penale relativo all'evento.

In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

### ART. 47 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

*Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.*

### ART. 48 RINUNCIA ALLA RIVALSA

*Relativamente alla garanzia Kasko Completa, Cattolica rinuncia, nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e delle persone trasportate sullo stesso, all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del codice civile.*

## Sezione Tutela Light

### ART. 49 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

*In caso di sinistro che coinvolga il veicolo assicurato, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a denunciare il fatto entro 3 giorni dall'avvenimento o dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il termine è ridotto a 24 ore. In ogni caso, la denuncia deve essere presentata presso l'Agenzia cui fa riferimento il contratto, ovvero presso la sede di Cattolica; essa deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro nonché degli eventuali testimoni. In caso di furto o rapina e per i danni conseguenti ad atti vandalici ed eventi sociopolitici, il Contraente o l'Assicurato dovrà effettuare inoltre denuncia immediata all'Autorità competente, inoltrando a Cattolica copia della stessa debitamente vistata dall'Autorità. Per i danni avvenuti all'estero, la denuncia deve essere presentata - oltre che all'Autorità dello stato dove l'evento si è verificato - anche all'Autorità italiana.*

### ART. 50 RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE SOTTRATTE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina nonché alla salvaguardia dello stesso, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso di Cattolica, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dalla ricezione della denuncia di sinistro. Qualora l'Assicurato, prima della scadenza del termine di cui sopra, provveda alla riparazione senza aver ricevuto il necessario consenso, l'indennizzo sarà ridotto in relazione all'eventuale pregiudizio sofferto da Cattolica per l'anticipata riparazione. L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento del danno, senza avere

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

per questo diritto ad alcuna indennità. Cattolica può concordare con l'Assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore. In tal caso deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al primo comma.

### ART. 51 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro, Cattolica, fermo il limite del valore assicurato indicato in polizza, corrisponde l'indennizzo all'Assicurato sulla base del valore commerciale del veicolo, liquidando, in caso di danno parziale, una somma pari al costo della riparazione, compresa l'eventuale sostituzione di parti danneggiate al netto del relativo degrado d'uso ma senza applicazione, in caso di sottoassicurazione, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

*In ogni caso l'importo dell'indennizzo non potrà essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e dovrà tenere conto di eventuali limiti di indennizzo, franchigie, e scoperti fissati in polizza.*

### ART. 52 LIQUIDAZIONE DEI DANNI E ARBITRATO IRRITUALE

La liquidazione dei danni al veicolo ha luogo mediante accordo diretto fra le parti. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga un accordo, le Parti hanno facoltà di conferire l'incarico di decidere a due periti nominati rispettivamente da Cattolica e dall'Assicurato. I periti nominati, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su richiesta anche di una sola delle Parti, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- C) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- D) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualunque azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, mentre le spese del terzo perito sono a carico di Cattolica e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### ART. 53 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

*Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.*

*L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

### ART. 54 FRANCHIGIA O SCOPERTO

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo la franchigia o lo scoperto eventualmente indicati per ogni garanzia. Per i danni avvenuti negli Stati esteri indicati nell'art. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE, i minimi di scoperto o la franchigia eventualmente indicati per le singole garanzie si intendono raddoppiati.*

### ART. 55 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Cattolica provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, Cattolica, nel rispetto della normativa di legge vigente, si riserva di richiedere gli atti relativi; nei casi previsti dalla legge <sup>16</sup>, prima di liquidare il



sinistro, Cattolica richiederà il certificato di chiusa inchiesta a comprova dell'archiviazione del procedimento penale relativo all'evento.

In caso di furto senza ritrovamento, il pagamento dell'indennizzo avverrà sempre che l'Assicurato, a richiesta di Cattolica, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

### MERCI TRASPORTATE

#### ART. 56 OBBLIGHI DI AVVISO E SALVATAGGIO - LIMITE AI RECLAMI

Il Contraente e/o l'Assicurato, non appena venga a conoscenza di un sinistro, deve darne comunicazione a Cattolica o all'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve impartire appropriate disposizioni affinché, in caso di sinistro durante il viaggio, gli incaricati del trasporto ne diano immediata comunicazione (presentando, in ogni caso, rapporto scritto e firmato dagli autisti sulle circostanze e le cause del sinistro) a Cattolica o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e richiedano l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato da Cattolica più vicino al luogo in cui il sinistro è avvenuto; qualora questo sia indisponibile potranno rivolgersi ad altro Commissario di Avaria qualificato.

Gli incaricati del trasporto dovranno, d'accordo con le persone sopra indicate, prendere i provvedimenti più opportuni per salvaguardare le cose assicurate, per preservarle da ulteriori deterioramenti nonché per consentire l'accertamento dei danni.

Nessuna modifica allo stato del veicolo, dell'eventuale rimorchio e del carico potrà essere apportata prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o del Perito designato da Cattolica, salvo che, e nella misura in cui, ciò venga imposto dalle Autorità.

In caso di incendio o di altri sinistri gravi, gli incaricati del trasporto dovranno, inoltre, denunciare il fatto per iscritto all'Autorità di polizia più vicina e copia di tale denuncia dovrà essere, a cura del Contraente e/o dell'Assicurato, inoltrata a Cattolica.

Non è ammissibile alcun reclamo posteriore al ricevimento delle merci salvo che rifletta danni non riconoscibili all'atto della riconsegna; in questa evenienza il reclamo dovrà essere presentato appena constatato il danno e comunque non oltre 8 giorni dopo il ricevimento.

#### ART. 57 OBBLIGHI DI SALVATAGGIO - PROVVEDIMENTI E DOCUMENTAZIONE

In qualunque caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, devono curare il recupero e la conservazione delle cose assicurate; Cattolica si riserva la facoltà di adottare essa stessa i provvedimenti necessari per il recupero e la conservazione della merce e/o per far proseguire la merce a destinazione, anche trasbordandola; tutto ciò senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che l'intervento di Cattolica possa considerarsi come atto di proprietà o di possesso.

Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono tenuti a fornire a Cattolica ogni documento necessario a fare quant'altro questi richieda ai fini di cui al presente articolo.

#### ART. 58 SALVAGUARDIA AZIONI DI RIVALSA - DECADENZA

*Il Contraente e/o l'Assicurato, o chi per essi, sono obbligati a compiere tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile.*

*Essi, se abbiano liberato o liberino gli autisti incaricati del trasporto delle merci dalle loro responsabilità in ordine alle cose trasportate per danni dovuti ad un fatto ad essi imputabile oppure abbiano comunque pregiudicato l'esercizio dell'azione di rivalsa, decadono da ogni diritto che possa loro derivare dal contratto di assicurazione stipulato alle presenti Condizioni di assicurazione.*

*Essi sono inoltre obbligati, su richiesta di Cattolica, a fare in proprio nome, ma sotto la direzione e a rischio e spese di Cattolica, tutti gli atti giudiziari o stragiudiziari che fossero ritenuti necessari ed opportuni.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

### ART. 59 PERITI E COMMISSARIO DI AVARIA

*In casi eccezionali, qualora si ricevesse avviso di sinistro in giorno non lavorativo e vi fosse la necessità di un intervento peritale urgente (danni di un certo rilievo derivanti, ad esempio, da mancato freddo, ribaltamento del mezzo con perdita del carico, o - ove richiamate le relative clausole speciali - bagnamento di merce deteriorabile, ecc), potrà essere contattato il perito fra i seguenti riferimenti (fra loro alternativi): maiaris@engineeringdata.it o info@stcr.net che garantiranno l'intervento immediato su tutto il territorio, italiano e non.*

### ART. 60 ARBITRATO

In caso di contestazione della liquidazione dei danni effettuata sulla base della perizia redatta dal Perito nominato da Cattolica; l'Assicurato ha facoltà di nominare un Perito di sua fiducia e, in caso di disaccordo tra i due Periti, il collegio peritale sarà completato da un terzo Perito nominato di comune accordo tra le Parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito, quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce a Cattolica le facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli. Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di rivolgersi, in alternativa, all'autorità giudiziaria.

### ART. 61 PERIZIA E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La perizia per la liquidazione del danno dovrà determinare la natura e la causa dei danni, la percentuale di avaria e l'entità delle perdite in peso o in quantità.

Di comune accordo fra te Parti, si potrà procedere alla vendita delle cose danneggiate. In tal caso, il rapporto fra il valore assicurabile e la somma netta realizzata determinerà la percentuale di avaria.

### ART. 62 PAGAMENTO DEI DANNI

Il reclamante non può pretendere il pagamento delle indennità finché non abbia:

- a) provata la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo;
- b) dichiarato se e quali altre polizze di assicurazione possano consentire un reclamo per lo stesso evento;
- c) consegnato il certificato di danno e il rapporto firmato dal Perito o Periti o il verbale di vendita; le lettere di vettura ed i documenti originali comprovanti il valore delle merci trasportate e le spese di trasporto, di assicurazione ed i dazi pagati.

### ART. 63 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI DANNI

Il pagamento delle indennità sarà effettuato entro 30 giorni da quello in cui il reclamante avrà ottemperato al disposto dell'articolo precedente.

### ART. 64 SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

*In caso di sinistro, Cattolica corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di polizza, deducendo lo scoperto eventualmente indicato.*

### Sezione Tutela a Bordo

#### TUTELA LEGALE

Cattolica si avvale per la gestione dei sinistri di:

##### ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

#### ART. 65 DECORRENZA DELLA GARANZIA E INSORGENZA DEL SINISTRO

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente: dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, sempre che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

A fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- c) le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- d) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

#### ART. 66 DENUNCIA DI SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE

*L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Cattolica o a ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire a Cattolica o a ARAG notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, con studio nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a ARAG contemporaneamente alla denuncia di sinistro.*

*Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con ARAG. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con Cattolica e/o con ARAG.*

#### ART. 67 FORNITURA DI MEZZI DI PROVA E DOCUMENTI

*Il Contraente/Assicurato richiede la copertura assicurativa, è tenuto a:*

- a) *informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;*
- b) *conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.*

#### ART. 68 GESTIONE DEL SINISTRO

*Ricevuta la denuncia di sinistro, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.*

*Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 70 - DENUNCIA DI SINISTRO. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. ARAG, così come Cattolica, non sono responsabili dell'operato di Legale, di Consulenti tecnici di parte e di periti in genere.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**

*L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e Cattolica e/o ARAG, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.*

### **ART. 69 RECUPERO DI SOMME**

*Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece a ARAG che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede legale o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.*

## **INFORTUNI DEL CONDUCENTE - GARANZIE INFORTUNI**

### **ART. 70 DENUNCIA DEL SINISTRO**

*In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Cattolica entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'Assicurato deve presentare la denuncia dell'infortunio corredata da certificato medico e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a Cattolica le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice civile..*

### **ART. 71 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E VALUTAZIONE DEL DANNO**

*Cattolica corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Nel valutare i postumi invalidanti, non si terrà conto della percentuale di invalidità permanente che sia conseguenza di stati patologici o di difetti fisici preesistenti o sopravvenuti che comportano un aggravamento delle lesioni che si sarebbero comunque verificate per effetto dell'infortunio. Pertanto, la maggiore influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il maggior pregiudizio che le stesse possono portare agli esiti dell'infortunio, non sono indennizzabili in quanto conseguenze indirette dello stesso.*

*Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, come pure in caso di perdita anatomica o funzionale di un organo già menomato, l'indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. Ne consegue che le percentuali di cui all'art. 35 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE sono ridotte tenendo conto del grado di invalidità preesistente.*

### **ART. 72 ESCLUSIONE FRANCHIGIA PER GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE**

*Ad integrazione di quanto indicato nell'art. 35 - GARANZIE INFORTUNI DEL CONDUCENTE la liquidazione dell'indennizzo viene effettuata senza applicazione di alcuna franchigia.*

### **ART. 73 ARBITRATO IRRITUALE**

*Le divergenze sul diritto all'indennizzo e le controversie di natura medica sulle cause ed entità delle lesioni, nonché sui criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto, ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, su concorde volontà delle Parti ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.*

*In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo medico, quest'ultimo dovrà essere prescelto tra gli specializzati*

*in Medicina legale e delle Assicurazioni, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.*

*Il Collegio dei Medici risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.*

*È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.*

*I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale definitivo.*

### **ART. 74 RINUNCIA ALLA RIVALSA - MORTE PRESUNTA**

*Cattolica rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, ad esercitare il diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.*

*Qualora l'Assicurato sia scomparso a seguito d'infortunio indennizzabile a termini di contratto e, in applicazione dell'art. 60 comma 3 del codice civile, l'Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, Cattolica corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di Morte.*

*Se dopo il pagamento dell'indennizzo è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, Cattolica ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.*

**NORME CHE  
REGOLANO  
L'ASSICURAZIONE  
IN CASO  
DI SINISTRO**





*Allegati*







### Allegati

- 1) *Allegati 9 (schema di Nota Informativa dei contratti di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), 6 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Rami danni) e 7 (schema di Nota Informativa dei contratti di assicurazione Infortuni) Regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei rapporti assicurativi di cui al titolo XIII (trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private.*
- 2) *Accordo sullo Spazio Economico Europeo - Trattato, Porto del 2 maggio 1992.*
- 3) *Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 - "Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 4) *Art. 122 - "Veicoli a motore", comma 1, del codice delle assicurazioni e art. 3 "Veicoli a motore" del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.86 del 1 aprile 2008 e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 5) *Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - "Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 6) *Art. 13 del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con dalla legge n.135 del 7 agosto 2012.*
- 7) *Artt. 122 - "Veicoli a motore" e seguenti di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni.*
- 8) *Art.134 - "Attestazione sullo stato del rischio", comma 4 - bis, del codice delle assicurazioni.*
- 9) *Art. 4 dell'Allegato A - "Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria" della legge n. 1216 del 29 ottobre 1961.*
- 10) *Art. 129 "Soggetti esclusi dall'assicurazione", del codice delle assicurazioni.*
- 11) *Art 134 - "Attestazione sullo stato del rischio", del codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 - "Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 codice delle assicurazioni", come successivamente modificati e integrati.*
- 12) *Art. 2 bis, comma 1 - "Disposizioni relative al trasporto e alla circolazione dei veicoli" decreto legge n. 162 del 23 ottobre 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 201 del 22 dicembre 2008.*

- 13) *D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, - Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.*
- 14) *DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.*
- 15) *Allegato 2 - " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro" al Regolamento ISVAP n.13 del 6 febbraio 2008 - Regolamento concernente la disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno e del modulo di denuncia di sinistro di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) capo I (Obbligo di assicurazione) e capo IV (Procedure liquidative) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni.*
- 16) *Art. 150 - bis "Certificato di chiusa inchiesta", comma 2, del codice delle assicurazioni.*



AUTO  
AUTO



**CONTRATTO  
DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI  
MACCHINE AGRICOLE**

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
SOCIETÀ COOPERATIVA**

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:

Lungadige Cangrande, 16

37126 VERONA (ITALIA)

Tel. 045.8391111 - Fax 045.8391112

PEC: [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it)

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)



Mod. 40/557.3 - Ed. 01.01.2017

Studio Grafico BB - Roma